

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 100

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 17 al 29 dicembre 1998)

INDICE

ANDREOTTI: sulle iniziative diplomatiche in merito alla crisi fra Turchia e Siria (4-12739) (risp. MARTELLI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	Pag. 7305	CORTELLONI ed altri: sull'esclusione del comune di Sestola (Modena) dall'obiettivo 5b relativo alla promozione dello sviluppo rurale (4-03750) (risp. BELLILLO, <i>ministro senza portafoglio per gli affari regionali</i>)	Pag. 7316
BEVILACQUA: sull'invito indirizzato dal presidente della regione Calabria al Capo dello Stato (4-07809) (risp. BELLILLO, <i>ministro senza portafoglio per gli affari regionali</i>)	7306	DANIELI: sull'obbligo delle cinture di sicurezza per gli autoveicoli (4-07349) (risp. SINISI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	7317
BEVILACQUA, MARRI: sulla Commissione nazionale danza (4-10148) (risp. MELANDRI, <i>ministro per i beni e le attività culturali</i>)	7307	FILOGRANA: sul personale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria (4-12638) (risp. DE CASTRO, <i>ministro per le politiche agricole</i>)	7318
BOCO: sulla situazione finanziaria dell'imprenditore Giuseppe Pizzino (4-12099) (risp. PINZA, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	7309	JACCHIA: sulla proposta di legge regionale del Veneto in tema di risorse idriche (4-08121) (risp. BELLILLO, <i>ministro senza portafoglio per gli affari regionali</i>)	8121
BORNACIN: sull'ippodromo di Villanova (4-10449) (risp. DE CASTRO, <i>ministro per le politiche agricole</i>)	7310	MAGGI: sul ritardo verificatosi per il pagamento al signor Messina dei contributi comunitari previsti dal Regolamento CE n. 2078/92 (4-12721) (risp. DE CASTRO, <i>ministro per le politiche agricole</i>)	7321
BORTOLOTTI: sulla viticoltura (4-12173) (risp. DE CASTRO, <i>ministro per le politiche agricole</i>)	7312	MANFROI: sulla verifica compiuta da poliziotti della questura di Treviso presso un negozio di Conegliano (4-00310) (risp. SINISI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	7322
CAMERINI: sulle richieste di ricovero presso la clinica universitaria di Innsbruck, in Austria (4-09929) (risp. BINDI, <i>ministro della sanità</i>)	7313	MONTELEONE: sui nubifragi verificatisi nel Metapontino nell'ottobre 1997 (4-08220) (risp. DE CASTRO, <i>ministro per le politiche agricole</i>)	7324
CARUSO Luigi: sulla prostituzione nel territorio di Agliana (Pistoia) (4-05419) (risp. SINISI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	7315		

NIEDDU: sull'incorporazione delle casse comunali di credito agrario nel Banco di Sardegna (4-06523) (risp. PINZA, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	Pag. 7325	sull'aumento dei casi di tumore in località Postioma, frazione del comune di Paese (Treviso) (4-02028) (risp. BINDI, <i>ministro della sanità</i>)	Pag. 7344
sull'aumento di capitale del Banco di Sardegna (4-11680) (risp. PINZA, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	7330	sulla presenza di agenti della Digos alla seduta del consiglio comunale di Ponzano Veneto (Treviso) (4-02922) (risp. SINISI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	7347
PASTORE: sulla produzione legislativa delle regioni (4-12177) (risp. BELLILLO, <i>ministro senza portafoglio per gli affari regionali</i>)	7332	sui mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria (4-03336) (risp. SINISI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	7349
PERUZZOTTI: su un servizio giornalistico andato in onda sul TG3 e riguardante un'iniziativa editoriale dell'«Unità» (4-09147) (risp. MINNITI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>)	7334	SERVELLO: sull'attività di gestione della SIAE (4-10376) (risp. MINNITI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>)	7350
PIERONI: sulle tariffe per le spedizioni di quotidiani e periodici in abbonamento postale (4-08332) (risp. MINNITI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>)	7335	TOMASSINI: sulle intossicazioni da botulino (4-09956) (risp. BINDI, <i>ministro della sanità</i>)	7352
sulle tariffe per le spedizioni di quotidiani e periodici in abbonamento postale (4-08604) (risp. MINNITI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>)	7336	VENTUCCI: sulla distruzione di manifesti affissi a Roma in occasione delle elezioni provinciali del 20 novembre 1998 (4-13075) (risp. SINISI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	7354
RIPAMONTI: sulla presenza di sostanze chimiche all'interno dello stabilimento della Bull-Compuprint di Pregnana Milanese (Milano) (4-06319) (risp. BINDI, <i>ministro della sanità</i>)	7337	WILDE: sull'IVA relativa alla vendita dei calciatori (4-07114) (risp. MELANDRI, <i>ministro per i beni e le attività culturali</i>)	7355
SELLA DI MONTELUCE: sulla riclassificazione delle zone svantaggiate (4-12959) (risp. DE CASTRO, <i>ministro per le politiche agricole</i>)	7338	sulle iniziative editoriali del CONI (4-07551) (risp. MELANDRI, <i>ministro per i beni e le attività culturali</i>)	7356
SERENA: sulla presenza di campi nomadi in Veneto (4-01524) (risp. SINISI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	7341	sul contenimento delle spese del CONI (4-08312) (risp. MELANDRI, <i>ministro per i beni e le attività culturali</i>)	7359
sulla presenza di campi nomadi in Veneto (4-01535) (risp. SINISI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	7342	sull'immobile di proprietà del CONI sito in viale Tiziano a Roma (4-09077) (risp. MELANDRI, <i>ministro per i beni e le attività culturali</i>)	7361
sul servizio di scorta al dottor Nicolò Querci, assistente dell'onorevole Berlusconi (4-01677) (risp. SINISI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	7343	sull'indizione di un concorso per l'assunzione di personale presso il CONI (4-11501) (risp. MELANDRI, <i>ministro per i beni e le attività culturali</i>)	7362
		sull'indizione di un concorso per l'assunzione di personale presso il CONI (4-11808) (risp. MELANDRI, <i>ministro per i beni e le attività culturali</i>)	7365

ANDREOTTI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Per conoscere se siano stati fatti adeguati passi, sia unilateralmente che come Unione europea, per indurre il governo turco a ricercare attraverso diretti contatti con quello siriano una pacifica soluzione al contrasto instauratosi tra i tre Stati e per richiamare l'attenzione sull'importanza della Siria anche nei delicatissimi problemi concernenti il resto dell'area medio-orientale.

(4-12739)

(14 ottobre 1998)

RISPOSTA. – Il Governo ha seguito con particolare attenzione gli sviluppi della recente crisi che ha opposto le autorità di Damasco a quelle di Ankara, nella consapevolezza che tale vicenda si inserisce in un contesto più ampio di frizioni estese all'intera regione meridionale, rischiando di aggravarle in misura significativa.

Da parte italiana è stata incoraggiata una presa di posizione comunitaria nella convinzione che nella fattispecie essa sarebbe stata, come poi si è verificato, maggiormente efficace rispetto ad un'iniziativa puramente bilaterale.

In tal senso l'Italia, sia a titolo bilaterale che nel quadro dell'Unione europea, ha svolto un'azione di moderazione sulle parti volta ad incoraggiarle a stabilire contatti diretti per porre fine al contrasto. In particolare, va segnalata la «demarche» compiuta il 7 ottobre scorso dalla presidenza austriaca ad Ankara per esprimere la preoccupazione dell'Unione europea per la situazione di tensione e per invitare il Governo turco ad esercitare la composizione pacifica della controversia. Un'analoga «demarche» è stata compiuta a Damasco.

Anche a seguito di tale azione le autorità turche e siriane hanno avviato i colloqui a livello tecnico che si sono conclusi, il 20 ottobre scorso, con la definizione di un'intesa suscettibile di porre fine alla crisi.

L'Italia e l'Unione europea non mancheranno quindi di continuare a seguire da presso tale vicenda, nel tentativo di prevenire o contenere nuovi scenari di crisi.

Non va tuttavia dimenticato il fatto che, come premesso, il contrasto tra Turchia e Siria rappresenta solo la manifestazione più recente di uno stato di tensione legato sia allo sfruttamento delle acque dell'Eufrate, sia alla intesa di cooperazione militare in essere tra Ankara e Tel Aviv, percepite da Damasco come suscettibili di alterare gli equilibri

strategici della regione e di influenzare negativamente il processo di pace in Medio Oriente. Al di là degli interventi volti a migliorare il clima tra Ankara e Damasco è quindi necessario rimettere in moto il meccanismo «virtuoso» del negoziato di pace, per far sì che possa accrescersi la reciproca fiducia tra tutti i principali attori regionali, favorendo così la possibilità che futuri eventuali contrasti siano affrontati con rinnovato spirito di cooperazione e con accresciuta flessibilità. Di conseguenza, il Governo continuerà a sostenere con determinazione la ripresa effettiva del processo di pace, in tutti i suoi binari negoziali.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

MARTELLI

(24 novembre 1998)

BEVILACQUA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che da notizia apparsa sulla «Gazzetta del Sud» di oggi 30 settembre 1997 si è appreso dell'invito indirizzato dal Presidente della regione Calabria al Capo dello Stato in occasione della visita del Vicepresidente della Repubblica dell'Uruguay, Hugo Battaglia;

che al cortese invito il capo dipartimento della Presidenza del Consiglio dottor Rocca ha risposto con un messaggio nel quale si legge testualmente: «Riferimento nota 9280, datata 12 settembre 1997, prendesi atto quanto comunicato circa la visita S.E. Hugo Battaglia, segnalando preclusione concludere accordi formali aut concrete intese aut ogni altro atto similare cui testo non sia stato preventivamente assentito da questa presidenza»,

l'interrogante chiede di sapere:

cosa volesse intendersi con quanto riportato nella risposta indirizzata dal Governo alla giunta regionale;

se uguale risposta sarebbe stata indirizzata ai presidenti di altre regioni italiane di diversa connotazione politica;

se non si ritenga che certi comportamenti del Governo possano contribuire a dare forza alle dissennate strategie secessioniste.

(4-07809)

(30 settembre 1997)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione formulata dal senatore Bevilacqua si precisa che la richiamata nota a firma del capo del Dipartimento per gli affari regionali dottor Rocca riassume, nella sostanza, il quadro normativo che disciplina l'attività di «mero rilievo internazionale» delle regioni e che, all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994, prevede l'obbligo di comunicazione delle suddette attività all'indicato Dipartimento.

Si fa presente, da ultimo, che la segnalazione operata dal capo-dipartimento consiste in una formula di stile utilizzata nei confronti di tutte le regioni che serve, in particolare, a richiamare l'esatta osservanza delle procedure che gli enti ad «autonomia costituzionalmente garantita» sono comunque tenuti ad osservare.

Il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali

BELLILLO

(14 dicembre 1998)

BEVILACQUA, MARRI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della RAI spa, nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, all'articolo 1, comma 60, ha istituito la commissione consultiva per la danza, alla quale sono attribuite le funzioni consultive in materia di danza già esercitate dalla commissione centrale per la musica, nonché ogni altra funzione consultiva attinente ai problemi della danza che l'autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda affidarle;

che, con riguardo al settore coreutico, sembrerebbe che il Ministro in indirizzo, tramite il direttore generale del Dipartimento dello spettacolo, ignorando il parere per la commissione della danza, abbia fatto approvare un progetto straordinario di spettacoli che riguarda alcuni paesi dell'America Latina, tra cui l'Argentina, il Cile e l'Uruguay;

che la realizzazione di detto progetto sembrerebbe essere stata affidata alla Fondazione Roma-Europa, già divenuta l'unico ente di promozione per la danza in Italia, all'ETI (Ente teatrale italiano) per il teatro e al CIDIM (Comitato nazionale italiano musica) per la musica;

che tale progetto, per quanto riguarda il settore della danza e quindi il finanziamento alla Fondazione Roma-Europa, è stato direttamente approvato dalla commissione danza senza un preventivo esame in sede consultiva come, invece, previsto dalla legge;

che i componenti della commissione danza ignoravano l'esistenza di tale iniziativa del cui progetto sono venuti a conoscenza anche a seguito di una diretta informazione da parte della signora Monique Vaute e dell'ex senatore Giovanni Pieraccini – presidente della Fondazione – ai quali è stato consentito, in maniera del tutto inusuale, di esporre l'iniziativa verbalmente e non per iscritto;

che trattandosi di iniziativa straordinaria avrebbe dovuto accedere a fondi speciali e non direttamente al FUS (Fondo unico dello spettacolo),

gli interroganti chiedono di sapere:

come mai i componenti della commissione danza non siano stati informati del progetto;

per quali motivi la realizzazione del progetto sia stata affidata solamente a Roma-Europa che, pur volendo costituire un importante momento di raccordo con le compagnie soprattutto straniere, limita, di fatto, nel mondo italiano della danza, la scelta solo ad alcuni nomi della coreografia e dell'arte tersicorea;

con quali finalità e in quale direzione verrà utilizzato il Fondo stanziato dal FUS per il progetto sopracitato.

(4-10148)

(19 marzo 1998)

RISPOSTA. — Il «Progetto America Latina» ha avuto origine a seguito di una visita ufficiale del Vice Presidente del Consiglio nel luglio 1997 in Argentina, Uruguay e Cile, con il duplice scopo di rispondere alle richieste dei paesi interessati e promuovere una campagna articolata dello spettacolo italiano, finalizzata alla valorizzazione, al rilancio e all'attualizzazione delle relazioni culturali bilaterali tra l'Italia e i tre paesi latino-americani sopra menzionati.

Nella realizzazione del Progetto è associato il Ministero degli affari esteri.

Con decreto del 7 marzo 1998 è stato costituito un comitato consultivo per la realizzazione del Progetto, che prevede, nel biennio 1998-1999, una serie di manifestazioni nei diversi settori dello spettacolo: cinema, teatro, musica, danza.

Trattandosi di un progetto speciale, l'amministrazione, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ha ritenuto di dover individuare per ciascun settore un referente unico, allo scopo di assicurare lo svolgimento ottimale dell'iniziativa, sia per quanto riguarda le attività istruttorie che per quanto riguarda le attività di supporto alla realizzazione delle manifestazioni.

In particolare, per quanto riguarda il settore della danza è stata individuata la Fondazione RomaEuropa, per l'alta qualificazione e professionalità di questo ente, che sono riconosciute a livello nazionale e internazionale.

Non risponde a verità che i componenti della Commissione danza non siano stati informati del progetto, tant'è vero che in data 9 marzo 1998, il presidente e il direttore generale della Fondazione RomaEuropa sono stati convocati dal Dipartimento, per informare i membri della Commissione danza sul «Progetto America Latina», per la parte relativa alla danza.

Al riguardo, va sottolineato che, in virtù del loro carattere consultivo, le commissioni, soprattutto quando si tratta di un progetto speciale promosso direttamente dall'amministrazione, non possono certo travali-

care i loro compiti, dovendosi limitare ad esprimere un parere, certamente non vincolante, sull'iniziativa.

Si fa presente, peraltro, che le iniziative nel settore della danza, previste nel 1999, non sono state ancora definite e che deve essere ancora stipulata l'apposita convenzione tra il Dipartimento dello spettacolo e la Fondazione RomaEuropa, nella quale saranno precisati i dettagli tecnici, organizzativi e finanziari.

Si ritiene, infine, di dover sottolineare, in ragione della grande valenza promozionale del «Progetto America Latina», che, per il finanziamento dell'intera iniziativa, non sono previsti esclusivamente interventi del Fondo unico dello spettacolo, ma anche una partecipazione finanziaria del Ministero degli affari esteri, nonchè il coinvolgimento in qualità di *sponsor* di gruppi finanziari, grandi imprese e istituti italiani operanti in America Latina.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

MELANDRI

(17 dicembre 1998)

BOCO. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.* – Premesso:

che da notizie stampa («La Repubblica» e «Il Messaggero» del 29 luglio 1998) risulta che Giuseppe Pizzino, un imprenditore di Brolo (Messina) che assicura lavoro a 346 dipendenti e ad altri 150 nell'indotto e che vanta crediti per 9 miliardi, rischia di chiudere «per mancanza di liquidità»;

che l'imprenditore è titolare di cinque società: tre nel settore tessile, di cui una, La Zagara, produce polo e magliette per Fila, Robe di Kappa, Timberland, Levis e due nel settore delle telecomunicazioni che gestiscono i numeri verdi del comune di Palermo e delle università nonchè delle province di Palermo e Messina;

che l'imprenditore che ha commesse per 20 miliardi, che gli consentirebbero di assumere 150 persone, un fatturato di 30 miliardi, 4,5 miliardi di crediti dalla regione e altrettanti da privati, ha chiesto più volte alle banche degli anticipi sui crediti, ma senza risultati;

che l'imprenditore ha stipulato contratti di formazione con 110 ragazzi, tutti confermati a tempo indeterminato, ma dal 1995 attende che la regione paghi 4,3 miliardi dei contributi previsti;

che lo sviluppo del Mezzogiorno è legato allo sviluppo delle attività imprenditoriali, ma questi esempi fanno comprendere l'impossibilità per molti imprenditori di percorrere questa strada,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda attivare a fronte della situazione sopra esposta.

(4-12099)

(29 luglio 1998)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la situazione finanziaria dell'imprenditore Giuseppe Pizzino, operante nella provincia di Messina, ed in particolare le difficoltà incontrate dallo stesso nell'accesso al credito bancario.

Al riguardo, va innanzi tutto premesso che i poteri di vigilanza sul sistema bancario, attribuiti dall'ordinamento alla Banca d'Italia, sono preordinati al raggiungimento di precise finalità di interesse generale, le quali si ricollegano alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza del sistema finanziario e degli altri obiettivi indicati nell'articolo 5 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto-legge 1° settembre 1993, n. 385).

In relazione a tali finalità, all'organo di vigilanza creditizia non compete interferire in questioni che attengono alla sfera dei rapporti intercorrenti tra le banche ed i clienti nell'ambito dell'ordinaria operatività, la cui tutela si realizza, in caso di controversie, mediante il ricorso all'autorità giudiziaria competente.

Per quanto riguarda le misure volte a prevenire il ricorso a finanziamenti illeciti, si precisa che, con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315, è stato emanato il regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura. In particolare, è previsto che il citato Fondo venga utilizzato per erogare contributi ad appositi fondi speciali costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, denominati «Confidi», istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali, nonché a fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

La ripartizione delle somme, da effettuare sulla base dell'ambito territoriale nonché del volume di operatività dei richiedenti, spetta ad una commissione appositamente costituita presso questa amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro

PINZA

(14 dicembre 1998)

BORNACIN. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che nel territorio di Villanova d'Albenga (Savona) è stato costruito da alcuni anni un ippodromo grazie all'impegno di alcuni privati ed alla fattiva collaborazione dell'amministrazione comunale di Villanova;

che i motivi per cui la società costruttrice ha scelto di dislocare l'impianto nella zona sono la facilità di accesso – casello autostradale a pochi chilometri, svincolo dell'Aurelia-bis a cento metri dall'ingresso –

la possibilità di ampi spazi destinati a parcheggio e soprattutto un microclima favorevole, tale da permettere ai purosangue milanesi e torinesi di allenarsi e gareggiare anche nel periodo invernale;

che, infatti, nel primo anno di attività molte scuderie del Nord avevano affittato box essendo intenzionate a trasferire i loro cavalli per tutta la stagione invernale;

che per motivare tali trasferimenti sono indispensabili riunioni ippiche, necessariamente inserite nel calendario nazionale stabilito dall'UNIRE, per cui non essendosi svolta alcuna gara i contratti di affitto sono stati disdetti;

che, infatti, l'UNIRE non ha mai inserito alcuna gara invernale proposta da Villanova, senza tener conto della notevole affluenza di cavalli e di pubblico pagante che si è sempre avuta a tutte le riunioni in calendario svolte nell'ippodromo;

che l'attività dell'ippodromo avrebbe una notevole ricaduta nel favorire il movimento turistico in tutto il comprensorio durante la bassa stagione, favorendo l'afflusso di una clientela con possibilità economiche medio-alte,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti intendano assumere i Ministri interrogati per verificare i fatti descritti;

quali iniziative intendano attuare al fine di sollecitare l'UNIRE ad una maggiore attenzione verso l'unico ippodromo esistente in tutta la regione Liguria.

(4-10449)

(3 aprile 1998)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione in oggetto l'onorevole interrogante ha domandato quali iniziative il Ministero intenda assumere affinché l'ippodromo di Villanova possa godere di un prolungamento della sua attività nel periodo invernale.

L'UNIRE, interpellata in merito, ha rappresentato che l'ipotesi di un prolungamento è stata giudicata non perseguibile, per precisa scelta della Società corse, a causa della non produttività delle manifestazioni invernali che non sono ripagate da una adeguata affluenza di pubblico.

Tuttavia si fa notare che grande attenzione è stata rivolta all'attività dell'ippodromo di Villanova ed alle sue importanti potenzialità

Infatti è sufficiente porre attenzione al calendario delle manifestazioni ippiche dal 1991 ad oggi per rilevare come sia stato notevolmente incrementato il numero delle riunioni che da 10 giornate sono passate alle 38 attuali delle quali ben 21 si svolgono durante i mesi estivi consentendo all'ippodromo di Villanova di ottenere considerevoli entrate.

Pertanto sulla base degli elementi forniti dall'UNIRE si ritiene che le esigenze dell'ippodromo di Villanova siano state adeguatamente prese

in considerazione dal suddetto ente, tenendo presenti i dati dell'affluenza del pubblico.

Il Ministro per le politiche agricole

DE CASTRO

(14 dicembre 1998)

BORTOLOTTO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per le politiche agricole, degli affari esteri e per gli italiani all'estero e dell'ambiente.* – Premesso:

che le proposte della Commissione UE prevedono di estendere la libera concorrenza internazionale, già in vigore per i VQPRD, anche ai vini comuni (per l'UE: «da tavola») alla sola condizione che rispettino la classificazione doganale, le leggi del paese d'origine e i requisiti per il consumo fissati dalla Comunità;

che numerosi paesi, anche comunitari o candidati all'adesione, ammettono cospicue aggiunte di saccarosio a mosti di gradazione naturale minima – anche solo 5/6 gradi – ottenuti da qualsiasi varietà di vite, mentre in Italia sono esclusi dalla vinificazione numerosi vitigni, specie se per uve da tavola, e le gradazioni naturali dei mosti, come ufficialmente accertate fino al 1982, si collocano tra i 10,6 e gli 11,9 gradi in linea con le gradazioni medie correnti dei vini in largo consumo;

che in tale situazione gran parte della viticoltura tradizionale mediterranea, cioè la massima parte dei vigneti italiani, non può essere competitiva in termini di prezzo sul mercato internazionale, nè può accedere al settore dei vini di qualità per ovvie ragioni di mercato causa dei maggiori costi determinati dal suo ambiente naturale, e che pertanto si profila il rischio di una delocalizzazione del vigneto italiano verso le pianure fertili ad alta resa e bassa gradazione integrata con l'arricchimento sovvenzionato dei mosti, con conseguente abbandono della collina e delle zone semiaride meridionali;

che la predetta viticoltura tradizionale mediterranea, legata al territorio in cui si trova attualmente, è irrinunciabile per i suoi valori economici, occupazionali, sociali e di salvaguardia dell'ambiente, delle infrastrutture e della stessa cultura latino-mediterranea, e che quindi non può sottostare al principio della libera localizzazione nelle aree, anche straniere, dove i costi sono minori,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda esigere fermamente dall'Unione europea la fissazione di una rigorosa definizione del «vino», da ammettere alla globalizzazione del mercato, secondo la tradizione mediterranea prevalente in Europa e nel mondo – niente saccarosio, niente uva da tavola, almeno 9 gradi naturali, eccetera – al fine di escludere dalla possibilità di commercializzare come «vino», quanto meno nei mercati comunitari o fatte salve le sole eccezioni già codificate,

i prodotti non ottenuti naturalmente in conformità alle norme di produzione proprio della prevalente tradizione mediterranea.

(4-12173)

(15 settembre 1998)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si condividono innanzitutto le considerazioni svolte in merito al valore della viticoltura tradizionale mediterranea in termini sia economici che sociali, ambientali e culturali.

In proposito, si osserva che questa amministrazione si è sempre adoperata in sede europea per la tutela e la valorizzazione del vino come prodotto tipico della tradizione mediterranea.

La battaglia più importante in tal senso è stata quella contro l'uso generalizzato del saccarosio nella pratica enologica dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia. Ciò proprio al fine di vedere valorizzato il vino come prodotto ottenuto esclusivamente dalla filiera vitivinicola contro quello ottenuto con l'intervento di prodotti di altri settori, come appunto il saccarosio.

Tale battaglia è proseguita anche nei confronti della proposta di regolamento concernente la riforma dell'organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo, presentata dalla Commissione dell'Unione europea nello scorso mese di luglio.

La discussione su tale proposta è aperta e si sono svolte riunioni a livello sia tecnico che politico, nel corso delle quali la delegazione italiana ha evidenziato la contraddittorietà di alcuni principi enunciati nella proposta stessa, laddove si prevedono da un lato forti limitazioni all'espansione del vigneto europeo e dall'altro si intende consentire la vinificazione nel territorio comunitario dei mosti extraeuropei.

Si assicura il massimo impegno da parte dell'amministrazione per imporre a livello europeo normative che tutelino il tradizionale prodotto vitivinicolo dell'area mediterranea.

Il Ministro per le politiche agricole

DE CASTRO

(14 dicembre 1998)

CAMERINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* — Premesso:

che spesso cittadini italiani affetti da malattie gravi e che abbisognano di prestazioni sanitarie altamente specializzate si rivolgono presso centri sanitari non italiani prevalentemente sul territorio dell'Unione europea;

che ai cittadini residenti sul territorio della Comunità si applica la convenzione prevista dalla normativa CEE n. 1408/71, a condizione

che i pazienti siano autorizzati dalle aziende sanitarie di provenienza attraverso il modello E 112;

che ad un cittadino italiano, al pari di qualsiasi altro cittadino europeo munito della predetta autorizzazione, che desidera sottoporsi ad una prestazione sanitaria con conseguente ricovero presso centri specialistici ubicati nei paesi dell'Unione europea è previsto che si applichi lo stesso trattamento tariffario dei cittadini dello Stato a cui ci si rivolge;

che il trattamento previsto in tutti questi Stati membri della Comunità è a titolo gratuito, senza che gli assistiti sostengano alcuna spesa, salvo un contributo per i parenti al seguito;

che al contrario il modello E 112 non è accettato nella clinica universitaria di Innsbruck (Austria);

che la clinica di Innsbruck è altamente specializzata per la riabilitazione di traumatizzati cronici e cerebrolesi;

che per potersi ricoverare in tale centro si è costretti a firmare una dichiarazione con la quale si accetta il regime tariffario di tipo non convenzionato;

che già in data 4 novembre 1994 il nostro Ministero della sanità con una nota (ref. G7.1000/II/4966) aveva rappresentato alla Repubblica d'Austria la non conformità di attuazione della normativa comunitaria;

che la risposta pervenuta dalla Repubblica d'Austria (Ministero federale per il lavoro e gli affari sociali) non si concilia con le normative comunitarie;

che a tutt'oggi, pur rispettando le lunghe liste di attesa per il ricovero presso la clinica di Innsbruck, il modello E 112 è accettato solo per l'albergaggio e tutte le prestazioni sanitarie, visite, indagini cliniche, terapie, eccetera sono pagate previo versamento anticipato;

che da parte della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il rimborso delle spese è di circa il 70-80 per cento,

l'interrogante chiede di sapere quali azioni il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della sanità intendano intraprendere a livello comunitario per richiamare la Repubblica d'Austria all'applicazione della normativa dell'Unione europea.

(4-09929)

(10 marzo 1998)

RISPOSTA. — Si risponde all'atto parlamentare in esame su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Gli inconvenienti verificatisi nel corso delle procedure di accettazione e cura di pazienti italiani presso la clinica universitaria di Innsbruck (mancata accettazione del modello E/ 112 — autorizzazione rilasciata dalle USL ai fini del trasferimento all'estero per cure in strutture di altissima specializzazione; richiesta di pagamento elevata per le cure ottenute; collocamento nella «categoria» paganti rispetto ai cittadini austriaci ricoverati) sono stati più volte segnalati dal Ministero della sanità ai competenti organismi austriaci («Bundesminister fur Arbeit und

Soziales» e «Hauptverband O.S.»), nonché al consolato generale d'Italia a Innsbruck, e sono stati anche comunicati ai rappresentanti austriaci in seno alla Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti della Comunità europea.

Inoltre, questo Ministero ha emanato una circolare volta a delimitare i disagi dei pazienti italiani che intendano ottenere prestazioni sanitarie dalla clinica universitaria di Innsbruck.

Le motivazioni degli inconvenienti verificatisi ai danni dei cittadini italiani ricoveratisi in Austria (peraltro avvenuti in questa sola struttura nosocomiale), una volta acquisite dal citato Ministero generale per il lavoro e gli affari sociali, sono state portate a conoscenza delle singole USL, con la raccomandazione di rendere note le difficoltà che possono incontrare i propri assistiti.

Si è anche stabilito, in via eccezionale e constatata la concreta impossibilità di ottenere altrimenti le prestazioni specialistiche erogate da tale nosocomio pubblico, di agevolare i pazienti nazionali applicando la normativa regionale sul concorso - spese ai ricoveri presso la clinica universitaria di Innsbruck come se si trattasse di trasferimenti per cure in paesi non convenzionati.

In tal modo, agli interessati viene concesso un rimborso normalmente pari all'80 per cento delle spese sostenute e, laddove possibile, anche un congruo acconto, sempre a seguito della preventiva, specifica autorizzazione dei competenti organismi sanitari regionali (ASL) ed in base al parere favorevole dei centri regionali di riferimento all'uopo attivati.

Il Ministro della sanità

BINDI

(16 dicembre 1998)

CARUSO Luigi. - *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che in territorio di Agliana (Pistoia), nella zona di via Nuova Provinciale Pratese, durante le ore notturne si verifica un afflusso di un gran numero di prostitute extracomunitarie;

che per l'intera notte la zona è «occupata» dalle prostitute, dai loro protettori e dai clienti;

che, a causa dello spettacolo cui sarebbero costretti ad assistere, molti cittadini si astengono dall'uscire dalle proprie abitazioni se non nei casi di effettiva necessità;

che si sono verificati più volte episodi di violenza con aggressioni a danno di abitanti del luogo,

si chiede di sapere se di quanto lamentato sia a conoscenza il Ministro in indirizzo e quali provvedimenti lo stesso intenda adottare per porre rimedio ad una situazione ormai divenuta insostenibile.

(4-05419)

(17 aprile 1997)

RISPOSTA. – Il fenomeno, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, è seguito dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza. Sono state, infatti, avviate, sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, alle cui riunioni ha preso parte anche il sindaco di Agliana, una serie di operazioni, espletate quasi quotidianamente con il concorso della polizia municipale, atte ad intensificare il controllo di quel tratto stradale.

Questi interventi, insieme ad una mirata attività di indagine, hanno portato all'individuazione di gruppi criminali, composti da cittadini albanesi, dediti allo sfruttamento della prostituzione, nonché alla denuncia di numerose persone.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

SINISI

(10 dicembre 1998)

CORTELLONI, DE ANNA, MANFREDI, TONIOLLI, MUNDI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che il territorio del comune di Sestola (Modena), un centro turistico di primaria importanza dell'Appennino emiliano, è stato escluso dalla regione dall'obiettivo 5b, rendendo impossibile l'accesso ai fondi strutturali dell'Unione europea all'ente comune medesimo, ma anche a tutte le aziende del territorio comunale operanti nei settori dell'agricoltura, del commercio, dell'artigianato e del turismo;

che dello stesso diniego sono stati destinatari alcuni altri comuni dell'Appennino modenese;

che tale provvedimento non trova giustificazione alcuna in una logica interventistico-territoriale, specie in questa realtà caratterizzata da carenti strutture, infrastrutture e servizi, nonché da una forte concorrenza dei centri rivieraschi ed alpini, maggiormente favoriti,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno indotto la regione Emilia-Romagna ad escludere i territori del comune di Sestola e degli altri comuni dello stesso comprensorio dalla possibilità di poter accedere ai fondi strutturali dell'Unione europea;

cosa intendano fare codesti uffici per porre rimedio a questa esclusione apparentemente ingiusta, incomprensibile ed immotivata.

(4-03750)

(21 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento al richiamato atto di sindacato ispettivo si fa presente che ogni azione comunitaria tendente all'individuazione di aree rientranti in qualunque obiettivo (nel caso di specie obiettivo 5b, relativo alla promozione dello sviluppo rurale con riguardo alla programmazione 1994-1999) esige istituzionalmente una complementarietà con le iniziative delle autorità e degli organismi competenti dello Stato, in particolare del Ministero del tesoro, e delle regioni interessate a partecipare agli obiettivi comunitari.

Per tali ragioni la selezione delle zone rurali, da effettuare sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 11-bis, commi 1 e 2, del regolamento CEE n. 2081/93, avviene esclusivamente sulla base di indicatori socio-economici (prodotto interno lordo *pro capite*, valore agricolo aggiunto per unità di lavoro agricolo, consistenza della popolazione agricola rispetto alla popolazione totale) dei quali le regioni, nell'ambito della loro competenza, devono necessariamente tenere conto.

La scelta di non inserire il comune di Sestola nella «zonizzazione», così come determinata dalla regione Emilia-Romagna, si spiega, evidentemente, con la presumibile mancanza, in quel comune, di taluno dei requisiti richiesti.

In conclusione, considerato quanto esposto ed alla luce degli obblighi che derivano al nostro paese dall'appartenenza all'Unione europea, non è possibile un intervento del Governo volto a modificare l'ambito dei territori eleggibili all'obiettivo 5b.

Il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali

BELLILLO

(14 dicembre 1998)

DANIELI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che è un dato di fatto assodato che il mancato uso delle cinture di sicurezza è causa di numerosissimi morti e feriti in caso di incidenti stradali;

che il codice della strada prevede l'obbligo dell'uso della cintura di sicurezza per i conducenti ed i passeggeri delle automobili e che l'articolo 172, comma 3, ne prevede l'esonero per «gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi della polizia municipale nell'espletamento di un servizio d'emergenza»;

che tra le forze di polizia sono numerose le vittime di incidenti stradali che con l'uso delle cinture avrebbero con tutta probabilità potuto salvarsi;

che esiste una circolare del Ministero dell'interno datata 31 ottobre 1996, che ricorda come l'esonero all'obbligo dell'uso delle cinture di sicurezza sia limitato a servizi d'emergenza,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda appurare il perchè venga disattesa la norma che impone l'obbligo delle cinture di sicurezza anche per gli appartenenti alle forze di polizia che non stiano svolgendo servizi d'emergenza, fatto che costituisce un'abitudine pericolosa per l'incolumità dei medesimi che già sono soggetti quotidianamente ad altri ulteriori rischi.

(4-07349)

(31 luglio 1997)

RISPOSTA. – Con circolare del 31 ottobre 1996, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, sono state impartite apposite disposizioni al fine di sensibilizzare gli appartenenti alle forze di polizia ad indossare le cinture di sicurezza, fatta salva l'ipotesi contemplata dall'articolo 172, comma 3, lettera a), del nuovo codice della strada, che esenta il predetto personale e quello della polizia municipale dall'obbligo di utilizzare tale sistema di ritenuta nell'espletamento di un servizio di emergenza.

Le direttive in parola – che non hanno mancato di produrre effetti positivi nel diminuire le vittime di incidenti stradali anche fra gli operatori di polizia – sono state di recente ribadite, in modo da assicurarne un'ancor più puntuale osservanza, anche allo scopo di sottolineare con l'esempio, presso gli altri utenti della strada, l'assoluta utilità di una misura di sicurezza elementare ed efficace.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

SINISI

(10 dicembre 1998)

FILOGRANA. – *Al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:

che il Ministero per le politiche agricole è organo di vigilanza e di coordinamento amministrativo degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria operanti nell'ambito del comparto ricerche;

che il contratto collettivo nazionale di lavoro (1994-97) della corrispondente area dirigenziale entrato in vigore il 6 marzo 1998 prevede, oltre agli ovvi incrementi economici contrattuali, il reinquadramento di circa trenta dipendenti dalla quarta qualifica funzionale alla terza, nel profilo di tecnologo, appunto di tipologia dirigenziale, in conformità a quanto recentemente previsto dal Consiglio di Stato;

che il Ministero per le politiche agricole ha provveduto, nello scorso mese di giugno a predisporre i necessari provvedimenti giuridici di reinquadramento;

che allo stesso personale è stata subito revocata la corresponsione delle indennità accessorie competenti al quarto livello senza attivare alcun istituto economico relativo al livello superiore ove tale personale è stato reinquadrato, determinando così una consistente diminuzione della retribuzione percepita da tali funzionari;

che tutti gli altri enti ed istituti di ricerca dello stesso comparto ricerche hanno da tempo provveduto all'adeguamento di stipendi ed alla corresponsione degli arretrati come previsto dallo stesso contratto di lavoro che concede un massimo di trenta giorni per rendere operativi tali istituti economici,

si chiede di sapere:

se e quando si intenda aggiornare la retribuzione di ricercatori e tecnologi degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria (poco più di trecento persone) che, dopo aver visto rinnovato il loro contratto di lavoro per ultimi stanno subendo un ingiustificabile ritardo nella sua applicazione, cosa che di per sè già rappresenta una violazione contrattuale;

se e quando si intenda adeguare lo stipendio e corrispondere gli emolumenti arretrati ai dipendenti interessati al reinquadramento al profilo di tecnologo, che stanno attualmente sopportando una paradossale ed inammissibile diminuzione della loro busta paga;

se risponda a verità che la direzione generale del personale del Ministero per le politiche agricole starebbe predisponendo, sempre per i soggetti di cui sopra, una particolare ritenuta economica per recuperare le somme che tale personale ha percepito negli anni passati come indennità accessorie (compenso per lavoro straordinario e premio incentivante) quando è noto che tali competenze sono state percepite in perfetta buona fede, senza che si potesse neanche sospettare il reinquadramento disposto dal contratto del 1998, ed operando professionalmente proprio per ottenere il massimo coefficiente nella erogazione del premio incentivante competente al personale di quarto livello.

(4-12638)

(6 ottobre 1998)

RISPOSTA. - L'onorevole interrogante richiama l'attenzione sulla situazione riguardante alcuni profili del personale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria.

In proposito si rappresenta che i provvedimenti economici connessi al passaggio dalla quarta alla terza qualifica funzionale - profilo di tecnologo, funzionario agrario, biologo e chimico - relativi a 46 dipendenti sono in corso di registrazione presso l'Ufficio centrale del bilancio del Ministero e verranno quanto prima trasmessi alle diverse direzioni pro-

vinciali del Tesoro per gli adempimenti di competenza (adeguamento delle retribuzioni e conguaglio arretrati).

Per quanto concerne i circa 400 ricercatori e tecnologi, gli stessi, nelle more dell'emanazione dei singoli provvedimenti economici, hanno ricevuto dal luglio 1998 il pagamento degli arretrati ed un aggiornamento stipendiale conseguente al nuovo contratto.

Il Ministro per le politiche agricole

DE CASTRO

(14 dicembre 1998)

JACCHIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali e ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che è stato presentato dal consiglio regionale del Veneto un progetto di legge regionale recante disposizioni in materia di risorse idriche (il progetto di legge regionale n. 188) e che tale progetto, nella versione approvata dalla commissione regionale consiliare del Veneto del 16 settembre 1997, divide la regione Veneto in ambiti territoriali ottimali di dimensioni tendenzialmente coincidenti con quelle delle province;

che a tale criterio farebbe per il momento eccezione il solo territorio provinciale vicentino, che risulterebbe diviso in due differenti ambiti territoriali ottimali comprendenti anche comuni della provincia di Padova ed entrambi facenti capo ad autorità d'ambito stabilita a Padova;

che l'amministrazione provinciale di Vicenza studia e tiene sotto controllo da oltre venti anni le risorse idriche giacenti nella parte settentrionale del suo territorio, dove vi è la fascia di ricarica degli acquiferi che alimentano il capoluogo provinciale,

l'interrogante chiede di conoscere quale sia l'opinione del Governo in merito all'individuazione degli ambiti territoriali ottimali operata dal menzionato progetto di legge regionale del Veneto n. 188.

(4-08121)

(28 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, relativa alla proposta di legge regionale del Veneto in tema di risorse idriche, si fa presente che l'individuazione degli «ambiti territoriali ottimali» costituisce esercizio di una competenza spettante alle regioni, in coerenza con quanto dispone l'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante «Disposizioni in materia di risorse idriche».

La Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite degli Affari regionali, ha posto in essere, quindi, l'attività necessaria per acquisire i

pareri delle amministrazioni statali interessate; queste, peraltro, non hanno formulato rilievi sostanziali di sorta.

In conclusione, pertanto, nella seduta del Consiglio dei ministri del 20 marzo 1998, il Governo ha deliberato l'ulteriore corso dell'iniziativa legislativa del Veneto a tutt'oggi vigente come legge 27 marzo 1998, n. 5.

Il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali

BELLILLO

(16 dicembre 1998)

MAGGI. – *Al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:

che il signor Enrico Messina, titolare della omonima azienda agricola con appezzamenti nella provincia di Bari, presentò a conclusione della raccolta delle ciliege nell'annata 1996 regolare richiesta di contributo per coltivazione biologica ai sensi del regolamento 2078 CEE presso l'assessorato regionale dell'agricoltura che istruiva la pratica e per competenza la trasmetteva all'AIMA;

che, ad un anno di distanza dalla trasmissione degli atti all'AIMA, la pratica non risultava evasa e l'interessato, di fronte a tanto, ripetutamente sollecitava ragguagli in merito;

che l'AIMA rispondeva attraverso il competente ufficio regionale che la pratica risultava «bloccata» per incongruenza dei dati relativi al codice fiscale;

che il signor Enrico Messina puntualmente forniva le opportune notizie circa i dati del codice fiscale all'ufficio regionale che tempestivamente trasmetteva i dati all'AIMA;

che a sei mesi di distanza dalle puntualizzazioni fornite la pratica risultava essere ancora «bloccata»;

che di questo si interessava personalmente lo scrivente informandosi presso l'ufficio assegni dell'AIMA i cui funzionari riferivano che responsabilità e competenze sulla gestione dei dati erano da ricercare presso il consorzio informatico (CSIA) di cui fornivano recapito telefonico e nome del funzionario;

che seguirono ripetuti inutili tentativi telefonici per contattare il funzionario dello CSIA;

che a tutt'oggi, ad oltre un anno e mezzo dalla domanda, non si è in grado di avere dall'AIMA o da chi per essa risposte puntuali inerenti un cavillo burocratico che in tempi telematici si sarebbe dovuto risolvere in pochi minuti ed invece non sono stati sufficienti più di venti mesi e chi sa quanto tempo sarà ancora necessario per la risoluzione del caso,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno un suo intervento per sbloccare una situazione, non certo unica, che esa-

spera di continuo il contribuente e ne aumenta la sfiducia verso le istituzioni.

(4-12721)

(9 ottobre 1998)

RISPOSTA. - L'onorevole interrogante chiede di conoscere i motivi del ritardo verificatosi per il pagamento al signor Enrico Ivan Antonio Messina dei contributi comunitari previsti dal regolamento CE n. 2078/92.

Al riguardo si osserva che il nominativo del signor Messina era inserito in un elenco di produttori trasmesso dalla regione Puglia all'AIMA con modalità non conformi alla normativa vigente e che pertanto non consentivano l'incrocio sulle banche dati dell'azienda.

In particolare la pratica riguardante il signor Messina è stata sospesa perchè era stata riscontrata l'inesattezza del codice fiscale del soggetto; di tale sospensione è stata data comunicazione alla regione Puglia, che in data 27 marzo 1998 inviava una prima rettifica, contenente peraltro l'indicazione di un codice fiscale ancora errato.

La successiva rettifica, contenente il codice fiscale esatto, è stata inviata dalla regione il 28 settembre 1998 ed in data 22 ottobre 1998 l'AIMA ha provveduto all'emissione del decreto di pagamento per l'importo stabilito dalla regione stessa.

Il Ministro per le politiche agricole

DE CASTRO

(14 dicembre 1998)

MANFROI. - *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che in data 23 maggio 1996 due persone in divisa da poliziotti, accompagnate da un'altra in borghese, si presentavano verso le ore 12 presso il negozio «Breda Gioielli», sito in Corte delle Rose a Conegliano (Treviso);

che tali persone si qualificavano, senza voler esibire alcun documento, come dipendenti della Questura di Treviso;

che procedevano, una volta entrati, alla verifica di fatture e di altro materiale contabile della suddetta ditta;

che alle 12,38 il presidente regionale della Life Veneto chiedeva loro che si qualificassero esibendo i documenti che precedentemente non avevano voluto mostrare alle titolari del negozio;

che otteneva come risposta da uno degli agenti: «non le basta la divisa», e pretendeva nel contempo il documento di riconoscimento, prontamente esibito, di Padovan;

che soltanto dopo l'intervento dei legali della Life i suddetti personaggi esibivano il documento di riconoscimento e affermavano di do-

ver eseguire un controllo sulla liceità della licenza, mentre in realtà controllavano le fatture;

che si rifiutavano di voler sottoscrivere dopo due ore un verbale relativo all'ispezione eseguita;

che alla richiesta decisa delle titolari e del responsabile della Life di redigere il verbale i suddetti personaggi rispondevano che allora sarebbero stati lì tre mesi a verificare puntigliosamente tutti i documenti di tale esercizio commerciale;

che i rappresentanti della Life a questo punto si vedevano costretti a loro volta a replicare che anche loro sarebbero rimasti a manifestare fino alla fine dell'ispezione;

che nel frattempo la titolare, signora Gabriella Tonon, era presa da stato di ansia ed isterismo tanto da richiedere ai rappresentanti della Life l'intervento di un medico che ne constatasse lo stato di salute onde evitare quanto successo appena una settimana prima all'artigiano Angelo De Marchi, ricoverato in psichiatria all'ospedale di Treviso, perchè colpito da una grave crisi durante un'ispezione della Guardia di finanza;

che il medico, dottor Riccardo Szumski, accertava elevata tachicardia e prestava i primi soccorsi alla «malcapitata»;

che a questo punto, intimorite, le titolari accettavano che i controllori della Questura se ne andassero senza redigere alcun verbale, onde evitare l'evidente impedimento al loro lavoro, causato dalla loro presenza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo:

non ritenga che queste situazioni paradossali siano inutili e controproducenti, perchè a danno di onesti cittadini, contribuenti autonomi, che già risultano pesantemente controllati da molteplici altri istituti ed enti;

non intenda verificare nel merito gli atteggiamenti di «onnipotenza» e di rifiuto di esibire un documento di riconoscimento da parte dei suddetti ispettori;

non ritenga persecutoria, oltrechè oltremodo vessatoria, l'azione di accertamento svolta nel Veneto, ed in particolare nella provincia di Treviso, negli ultimi 15 giorni.

(4-00310)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. – I controlli effettuati dalla questura di Treviso presso una rivendita di gioielli di Conegliano Veneto rientrano nelle normali verifiche disimpegnate dagli uffici di polizia nei confronti di attività regolate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, tra le quali il commercio di preziosi riveste particolare rilievo a fini di prevenzione.

Nello specifico caso cui ha fatto riferimento l'onorevole interrogante gli operatori di polizia hanno proceduto a riscontrare la corretta tenuta del registro degli acquisti e vendite dei preziosi usati, prescritto dall'articolo 128 del predetto testo unico.

Questa amministrazione è più volte intervenuta anche allo scopo di agevolare la conservazione di questo ed analoghi registri, peraltro necessari per ancorare i riscontri a precisi elementi di fatto, da ultimo con la circolare n. 559/C/27003. 12982.D(17) del 15 gennaio 1997, che ne ha reso possibile la tenuta su rapporti informatici.

Relativamente al comportamento tenuto dal personale dipendente nel corso del controllo, sono stati disposti gli opportuni accertamenti, i quali, però, non hanno evidenziato manchevolezze.

Risulta, infatti, che il personale operante, dopo essersi qualificato, si è limitato ad esercitare i controlli di legge, curando di non recare intralcio alla normale attività dell'esercizio.

È significativo, in proposito, che alcuni legali, sopraggiunti sul posto insieme ad un gruppo di manifestanti, non abbiano trovato alcunché da eccepire sulle modalità di svolgimento del controllo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

SINISI

(10 dicembre 1998)

MONTELEONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per le politiche agricole e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che i nubifragi del mese di ottobre 1997 hanno provocato gravissimi danni alle colture del Metapontino;

che in particolare, secondo i dati rilevati dalla stazione meteorologica di Pantanello di Bernalda (Matera), in meno di una giornata nel Metapontino è piovuto un quantitativo di acqua pari al dato complessivo di acqua piovuta, nello stesso territorio di riferimento, dal 22 gennaio 1997 al 22 settembre 1997;

che oltre ai gravissimi danni registrati nei fragoleti, nelle serre con colture pregiate e nelle coltivazioni più in generale, nel territorio urbano di Bernalda si sono registrate nuove frane e smottamenti che hanno interessato la zona del centro storico;

che tale situazione ha determinato una situazione permanente di pericolo che potrebbe aggravarsi ulteriormente in caso di nuove piogge anche di proporzioni minori rispetto a quelle avute il 22 settembre 1997, quando si sono registrati circa 200 litri di acqua per ogni metro quadrato di terreno;

che l'amministrazione comunale di Bernalda, sin dal 1990, ha più volte chiesto interventi speciali per i vari movimenti franosi che hanno interessato, con numerosi sgomberi di abitazioni, la zona del centro storico,

l'interrogante chiede ai Ministri in indirizzo di sapere quali provvedimenti intendano adottare per fronteggiare i danni verificatisi nel Metapontino in occasione delle piogge avvenute nel mese di ottobre e per

favorire interventi speciali di risanamento nel centro storico del comune di Bernalda.

(4-08220)

(28 ottobre 1997)

RISPOSTA. – L'onorevole interrogante chiede di conoscere le iniziative poste in essere per fronteggiare i danni provocati dai nubrifragi verificatisi nel Metapontino nell'ottobre 1997.

Al riguardo, per quanto concerne i danni al settore agricolo, si rammenta che, su proposta della regione territorialmente competente, sono attivabili gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge n. 185 del 1992.

Per le piogge alluvionali verificatesi nel periodo sopra specificato nel territorio della provincia di Matera, la regione Basilicata non ha avanzato proposte di intervento del Fondo.

È da ritenere pertanto che l'evento calamitoso segnalato non abbia inciso sulla produzione lorda vendibile delle aziende in misura tale da consentire gli interventi del Fondo stesso.

Quanto alle misure volte al risanamento del centro storico del comune di Bernalda, sulla base degli elementi forniti dalla prefettura di Matera tramite il Ministero dell'interno, si comunica che la regione Basilicata ha programmato un intervento per l'importo di lire 730 milioni, nell'ambito delle misure previste dalla legge n. 183 del 1989, per il consolidamento dell'abitato di Bernalda, e che nel 1997 è stato dato inizio ai lavori nell'area di Fosso Zingari.

Il Ministro per le politiche agricole

DE CASTRO

(14 dicembre 1998)

NIEDDU. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che le casse comunali di credito agrario nella regione Sardegna sono enti morali aventi per fine l'esercizio del credito agrario;

che esse erano in origine 286, con circa 700 dipendenti, ed erano presenti in ogni comune dell'isola garantendo quasi sempre l'unico servizio bancario esistente; la presenza in Sardegna di un così alto numero di casse comunali di credito agrario è una caratteristica che non trova riscontro in nessuna altra regione italiana ed ha costituito un elemento di forte condizionamento per l'evoluzione del sistema creditizio isolano;

che le casse comunali di credito agrario nacquero nel 1924 dalle ceneri dei Monti frumentari e furono coordinate, a partire dal 1928 (re regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509) dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna (ICAS), sorto a sua volta dalla fusione delle casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari; fin dalla nascita le casse

comunali di credito agrario furono autorizzate ad esercitare il solo credito agrario di esercizio, come enti intermedi dell'ICAS, nell'ambito del territorio comunale e non potendo esse, per divieto statutario, effettuare la raccolta diretta del pubblico risparmio, furono sempre limitate nello svolgimento della loro attività dalla disponibilità della provvista che doveva di volta in volta essere messa a disposizione dell'istituto vigilante;

che l'ICAS dunque, fin dall'origine, esercitò non solo i compiti ordinari di vigilanza per delega del Ministero dell'economia nazionale ma una vera e propria funzione di coordinamento e d'indirizzo; per questo suo ruolo si caratterizzò «di fatto» come un organismo «gerarchicamente superiore» non potendo esso stesso, senza le casse comunali, svolgere compiutamente i propri fini istituzionali cioè concorrere allo sviluppo dell'agricoltura locale. Tutto ciò appare ancor più evidente da una semplice lettura dell'articolo 31 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928 che recita: «Qualora una Cassa comunale non possa utilmente funzionare, il Ministero dell'economia nazionale, su proposta del competente Istituto speciale di credito agrario, potrà disporre che la gestione del patrimonio della Cassa sia assunta dall'Istituto medesimo»; gli stessi articoli 3 e 16 dello statuto regolamento delle casse evidenziano maggiormente questa subordinazione:

Art. 3. - «La Cassa funziona altresì quale ufficio locale di detto Istituto ed è tenuta pertanto all'osservanza delle norme, dei regolamenti interni dell'Istituto stesso e di quelle altre che sono da esso impartite».

Art. 16. - «...Ove le esigenze di servizio lo richiedano, potrà essere assunto altro personale strettamente necessario, previa approvazione dell'istituto vigilante»;

che nel 1929 i compiti di vigilanza sulle casse comunali vennero attribuiti al Ministero dell'agricoltura e nel 1936 passarono alla Banca d'Italia; sia il Ministero che la Banca d'Italia mantennero la delega all'ICAS. L'Istituto di credito agrario per la Sardegna esercitò dunque la sua attività, a partire dal 1928, attraverso le proprie sedi provinciali e attraverso le casse comunali di credito agrario fino al secondo dopoguerra, quando la legge 11 aprile 1953, n. 298, ne dispose la fusione col Banco di Sardegna;

che il Banco di Sardegna, caso unico nel sistema bancario italiano, conservò, in aggiunta alle funzioni di banca di credito ordinario attribuitegli dall'atto costitutivo, anche quelle di istituto speciale di credito agrario, con potere di vigilanza, per delega della Banca d'Italia, sulle casse comunali di credito agrario; tutte le funzioni del vecchio ICAS vennero dunque assunte, a partire dal 1953, dal Banco di Sardegna; per comprendere appieno l'influenza esercitata dal Banco sulle casse comunali è opportuno ricordare che ogni singola cassa comunale è amministrata da un consiglio (articolo 5 dello statuto) composto da:

a) un presidente nominato dalla Banca d'Italia su segnalazione del Ministero del tesoro dietro proposta del Banco di Sardegna;

b) due consiglieri nominati dal consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna;

c) due consiglieri nominati dalla giunta comunale;

che peraltro nel 1986 l'articolo 5 venne modificato per cui attualmente anche il presidente viene nominato dal Banco di Sardegna; tutte le nomine sono revocabili in qualunque momento o dalla Banca d'Italia o dal Banco di Sardegna. Le funzioni affidate ai sindaci (articolo 7 dello statuto) sono esercitate da un collegio di tre revisori dei conti nominati due dal Banco di Sardegna ed uno dalla giunta comunale. All'approvazione degli organismi del Banco sono tutt'oggi sottoposti: il bilancio ed il rendiconto annuale; i verbali delle delibere consiliari (se non approvate non possono avere esecuzione); qualsiasi operazione non espressamente prevista in statuto; la possibilità per amministratori, revisori ed impiegati delle casse di avallare od ottenere prestiti; l'assunzione dei dipendenti;

che il rapporto tra il Banco di Sardegna e le casse comunali di credito agrario è diventato ancora più stretto a seguito della stipula di una convenzione di mandato intervenuta tra lo stesso Banco e le casse che impegna queste ultime ad operare, per conto del Banco, in mansioni attinenti i compiti di ufficio di corrispondenza; a seguito di tale convenzione (che giuridicamente può considerarsi come un vero e proprio mandato di rappresentanza) le casse comunali di credito agrario di fatto operano non più in nome proprio ma in nome e per conto del Banco con la conseguenza che tutti gli obblighi giuridici ed i diritti di tutti gli atti compiuti dal rappresentante (casse) influiscono direttamente sul patrimonio del rappresentato (Banco). La titolarità dei depositi raccolti dalla casse e di qualunque altra operazione eseguita nell'ambito del mandato conferito è del Banco. Il bilancio delle casse non comprende quindi l'attività svolta da queste (oltre il 90 per cento) come uffici di corrispondenza. L'apporto dato dalle casse alla raccolta complessiva del Banco è relevantissimo, se non determinante per la sua sopravvivenza;

che l'articolo 152 del testo unico della legge n. 385 ha sancito la cessazione dell'attività delle casse comunali di credito agrario ed i consigli di amministrazione delle stesse, in ottemperanza al disposto di legge, con una delibera fotocopia approvata da tutte le 206 casse, su indicazione del Banco, il 27 dicembre 1995 hanno deliberato il conferimento del proprio patrimonio in gestione al Banco di Sardegna;

che l'ente vigilante, il vecchio ICAS, diventato nel frattempo Banco di Sardegna, è stato soppresso;

che le disposizioni di legge e di regolamento relative alle casse comunali di credito agrario, contenute nel soppresso decreto ministeriale 23 gennaio 1928 sono abrogate salvo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 161 del testo unico che recita: «Gli articoli 28 e 31 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, così come successivamente modificati, continueranno ad essere applicati fino all'attuazione dell'articolo 152 del presente decreto legislativo»;

che il Banco di Sardegna, nel febbraio del 1990, stipulò un'intesa con le organizzazioni sindacali aziendali e regionali con la quale si impegnava ad assumere in gestione diretta le casse comunali assorbendone nel contempo i dipendenti;

che dopo l'acquisizione, da parte del Banco di Sardegna, della Banca di Sassari, la Banca d'Italia, su segnalazione dell'Antitrust (aprile 1993), che riscontrava un abuso di posizione dominante per la presenza congiunta nel territorio delle due banche, disponeva una serie di provvedimenti fra i quali due avevano ripercussioni dirette sulle casse:

il divieto di apertura di nuovi sportelli nelle province di Nuoro e di Oristano;

il divieto di apertura di nuovi sportelli anche nelle province di Sassari e di Cagliari, ovunque fosse presente una delle due banche, fino al mese di aprile del 1995;

che nel corso di un incontro sindacale, tenutosi a Sassari il 4 gennaio 1996, il Banco di Sardegna comunicò ufficialmente alle organizzazioni sindacali che la Banca d'Italia, in data 29 dicembre 1995, aveva approvato il piano sportelli autorizzando la trasformazione di tutte le 206 casse comunali esistenti in sportelli del Banco;

che a seguito di un esposto dell'ADUSBEP (Associazione difesa utenti servizi bancari, finanziari, postali, assicurativi), pervenuto alla Banca d'Italia in data 5 marzo 1996, il previsto avvio dell'apertura delle nuove dipendenze (aprile 1996) si interruppe. Per un anno si è vissuti nell'incertezza; il Banco rispondeva alle sollecitazioni sindacali ribadendo la propria volontà di procedere alla trasformazione delle casse; la Banca d'Italia taceva;

che in data 25 marzo 1997, con provvedimento n. 33/a la Banca d'Italia disponeva l'avvio di un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287 del 1990 nei confronti del Banco di Sardegna. Il procedimento dovrà concludersi entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento (25 luglio 1997). Questa situazione di incertezza e di attesa rispetto alle scelte che verranno fatte dalla Banca d'Italia desta forti preoccupazioni e perplessità in particolare la Banca d'Italia, che da oltre 40 anni ha sempre ratificato tutte le decisioni assunte dal Banco di Sardegna (per sua esplicita delega) nella gestione delle casse comunali, dovrebbe tenere conto del fatto che le casse hanno sempre rappresentato una rete operativa integrata con quella del Banco. D'altronde nel momento in cui si decise che sbocco dare alla crisi della Banca Popolare di Sassari, fu proprio la Banca d'Italia a decidere di non far pesare eccessivamente i problemi connessi alla posizione di mercato del nuovo gruppo, per salvaguardare invece la stabilità del sistema creditizio isolano vista la debolezza del tessuto economico sardo;

che sarebbe incomprensibile che ora la Banca centrale, la quale avallò e diresse l'operazione relativa alla Banca Popolare di Sassari, faccia pagare quella scelta al Banco di Sardegna, alle casse comunali, alle comunità territoriali interessate da una possibile chiusura dell'unico

sportello bancario esistente ed agli stessi lavoratori delle casse che rischiano di perdere il posto di lavoro se non verranno assorbiti dal Banco di Sardegna. Inoltre, mentre il Banco di Sardegna cerca di dotarsi di una rete di sportelli, rischia di vedersi chiudere le 206 casse comunali e di vedere altri istituti aprire nelle stesse piazze i loro sportelli con il *placet* dell'Antitrust e della Banca d'Italia. Se questo dovesse succedere si dovrebbe quantomeno imporre agli istituti subentranti l'assunzione dei dipendenti della cassa;

che i problemi di antitrust possono essere risolti non bloccando la trasformazione delle casse, ma affrontando il problema degli assetti societari delle aziende del gruppo a cominciare proprio dalla Banca di Sassari, che, ormai risanata e con alle spalle due anni di bilanci in attivo, potrebbe essere ceduta del tutto o in parte ad altri *partner* bancari, risolvendo in questo modo sia i problemi legati alle quote di mercato che fanno capo al gruppo Banco di Sardegna, sia il problema dell'autonomia della Banca di Sassari che non cresce per responsabilità oggettive della capogruppo; tra l'altro il problema dell'autonomia della Banca di Sassari sui tassi venne solennemente imposto come vincolo permanente, nella stessa direttiva della Banca d'Italia del 4 aprile 1993, ma non risulta ci sia stato alcun successivo intervento concreto di verifica, anzi la Banca di Sassari risulta essere sottoposta, anche per la politica dei crediti, alle direttive della capogruppo;

che in occasione della trasformazione delle casse comunali in agenzie del Banco o della loro cessazione il patrimonio delle stesse venne assunto in gestione dall'istituto vigilante, cioè dal Banco di Sardegna, ma assunzione in gestione non significa incorporazione del patrimonio nel Banco di Sardegna spa; per questa ragione la domanda da porsi è che fine farà il patrimonio delle casse già trasformate e di quelle da trasformare, che può essere a buon diritto considerato una eredità storica delle diverse comunità, nel momento in cui se ne disporrà la chiusura. La soluzione più logica appare quella di incorporarlo nella fondazione piuttosto che nella spa; naturalmente l'incorporazione delle casse sarebbe l'occasione per una modifica dello statuto della fondazione Banco di Sardegna e per un ripensamento delle sue caratteristiche;

che, sulla base delle argomentazioni sino ad ora richiamate, la Banca d'Italia ed il Ministero del tesoro hanno una particolare responsabilità per tutto ciò che è successo e per ciò che può succedere nella ridefinizione degli assetti delle banche sarde, il cui patrimonio di professionalità, di competenze, di conoscenza del tessuto economico isolano rischia di essere disperso,

l'interrogante chiede di sapere quale indirizzo il Ministro in indirizzo abbia in animo di assumere al fine di affrontare e risolvere le problematiche richiamate.

(4-06523)

(19 giugno 1997)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale, in relazione alla cessazione dell'attività creditizia delle casse comunali di credito agrario ai sensi dell'articolo 152 del decreto legislativo n. 385 del 1993, si sollecita l'incorporazione delle stesse nel Banco di Sardegna.

Al riguardo, si fa presente che le questioni sollevate hanno trovato soluzione con il provvedimento del governatore della Banca d'Italia n. 21 del 17 gennaio 1998, il quale ha previsto la chiusura dell'istruttoria avviata nei confronti del citato Banco di Sardegna per presunto abuso di posizione dominante, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 287 del 1990, ed, inoltre, ha consentito, anche per i profili di tutela della concorrenza, la trasformazione in sportelli del Banco di Sardegna degli uffici di corrispondenza operativi presso le 206 casse comunali di credito agrario della Sardegna.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro

PINZA

(14 dicembre 1998)

NIEDDU. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il Banco di Sardegna, trasformato in spa, è controllata dalla Fondazione Banco di Sardegna, la quale detiene l'84,03 per cento del capitale, rappresentando però il 100 per cento delle azioni ordinarie con diritto di voto;

che rientra nella missione della Fondazione l'obiettivo della privatizzazione del Banco di Sardegna, nei modi e nelle forme più opportune a ricavarne del profitto, da utilizzare in investimenti ed iniziative di valore sociale per l'economia e la comunità sarda, nonchè operare affinché la cessione al privato salvaguardi e valorizzi il bene aziendale costituito dal Banco di Sardegna, principale istituto di credito operante in Sardegna;

che competono dunque al consiglio di amministrazione della Fondazione le funzioni di controllo preventivo e successivo, proprie dell'azionista, sulle scelte strategiche della medesima;

che il Banco di Sardegna ha predisposto scelte di natura strategica, sottratte per lungo tempo perfino alla conoscenza della Fondazione che dovrebbe approvarle;

che oltre all'opinabile metodologia posta in essere risultano discutibili i contenuti di merito di tali scelte;

che in particolare suscita riserve l'aumento di capitale sia perchè la partecipazione della Fondazione nella spa scenderebbe al 60 per cento con un depauperamento del suo patrimonio, senza che ad esso corrisponda alcuna contropartita, sia perchè le risorse rivenienti al Banco di Sardegna spa dall'aumento di capitale, investite a medio termine in titoli

di Stato, paradossalmente faranno scendere l'indice di redditività dell'istituto rispetto ai valori precedenti l'aumento di capitale;

che tale paradosso in realtà è la conseguenza diretta dell'assenza della ragione anteposta a motivazione dell'aumento di capitale, cioè la prospettata acquisizione di una nuova banca nella penisola, ancora da ricercare ed individuare;

che peraltro in proposito non risulta acquisito il necessario preliminare via libera dell'istituto di vigilanza;

che il quadro sino ad ora richiamato e lo schema predisposto dal Banco di Sardegna spa, che ha individuato diversi destinatari specifici definendo le relative percentuali di partecipazione all'aumento di capitale, rende plausibile il dubbio, avanzato dalla delegazione aziendale del Sindirigenti Credito, che l'intera operazione rappresenti il tentativo di rafforzare, attraverso un collocamento pilotato, l'attuale gruppo dirigente del Banco di Sardegna spa;

che fino all'aprile 1996 il presidente della Fondazione e il presidente del Banco di Sardegna spa erano la medesima persona, nell'anomala condizione di controllore di se medesimo;

che ad aprile 1996 è scaduto il consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna spa in carica dal 1989 e il presidente della Fondazione si autoconfermava quale presidente del Banco di Sardegna spa;

che oggi la situazione di confusione dei poteri che permetteva la confusione degli interessi è risolta; la Fondazione ha un presidente e un consiglio distinti dal presidente e dal consiglio del Banco di Sardegna spa, in pienezza di funzioni che normativamente ad essi competono;

che nella delicata situazione attuale la Fondazione non può sottrarsi, nonostante interventi e pressioni indebite, ed anzi ha il dovere, pena l'essere sottoposta ad azione di responsabilità di svolgere ogni opportuna valutazione di merito del progetto, tanto più ove sussista il dubbio che lo stesso sia rivolto a consolidare assetti di potere, piuttosto che a portare avanti un processo di privatizzazione, sostenuto da un razionale e credibile progetto di impresa, che affronti i problemi cruciali della gestione del Banco di Sardegna spa e del suo posizionamento sul mercato,

l'interrogante chiede di conoscere:

le valutazioni in merito ai rapporti tra fondazioni e aziende bancarie, in riferimento al progettato aumento di capitale del Banco di Sardegna spa;

in particolare se il Ministro in indirizzo non ritenga di ribadire la necessità e l'opportunità che la Fondazione assuma le proprie decisioni in piena autonomia e consapevolezza di giudizio e in generale che le fondazioni non debbano sentirsi deresponsabilizzate nei processi di privatizzazione ma siano pienamente coinvolte in considerazione del ruolo che svolgono e degli interventi patrimoniali che devono tutelare.

(4-11680)

(1° luglio 1998)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente il progetto di aumento di capitale del Banco di Sardegna spa.

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che il consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna aveva deliberato un progetto di aumento di capitale che prevedeva un controvalore di lire 510 miliardi, dei quali 50 miliardi destinati ad una società di assicurazione.

A seguito dell'emissione delle nuove azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione, l'interessenza della Fondazione, attualmente pari all'84 per cento del capitale Banco di Sardegna, si sarebbe ridotta a circa il 60 per cento, tenuto conto anche della prevista conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie. Il progetto avrebbe costituito l'occasione per creare proficui collegamenti con investitori istituzionali e per allargare la compagine sociale ad un *partner* assicurativo.

La Fondazione, che aveva, invece, espresso perplessità in ordine all'operazione, sia per il metodo seguito nel relativo processo decisionale, sia per le modalità attuative dell'aumento di capitale, ha respinto la proposta durante l'assemblea straordinaria del 7 luglio 1998.

Nella riunione del 21 luglio 1998 il consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna, su invito della Fondazione, ha rimesso il proprio mandato e nella successiva riunione del 4 settembre 1998 la Fondazione ha nominato il nuovo consiglio d'amministrazione del Banco di Sardegna spa.

Per quanto riguarda, in particolare, l'orientamento seguito da questa amministrazione nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle fondazioni bancarie, si fa presente che esso si basa sull'autonomia delle fondazioni stesse. L'orientamento ha fondamento storico nell'origine sociale dei patrimoni delle fondazioni e giuridico nella normativa che le disciplina.

Si è dell'avviso, pertanto, che i tempi ed i modi della dismissione della partecipazione bancaria, la scelta degli amministratori della banca partecipata, nonchè l'esercizio dei diritti dell'azionista rientrino nell'autonomia decisionale delle fondazioni.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro

PINZA

(14 dicembre 1998)

PASTORE. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che da comunicazioni rese dal Ministro in indirizzo dinanzi alla Commissione bicamerale per le questioni regionali risulta che le regioni hanno prodotto negli anni 1996-1997 una legislazione sovrabbondante, in aperto contrasto con i programmi di delegificazione e semplificazione normativa che tutte le forze politiche, e non da oggi, dichiarano di voler perseguire;

che di tale situazione occorrerà che sia il Governo, sia il Parlamento si facciano carico responsabilizzando le regioni ad attuare una legislazione più essenziale e meno invasiva;

che in particolare, dai dati comunicati, è emerso che su un totale di 1.255 leggi nel 1996 e 1.148 del 1997, ben 168 leggi nel 1996 e 184 leggi nel 1997 sono state emanate dalla sola regione Abruzzo, per cui a tale regione sono attribuibili ben 352 leggi su 2.403 nel biennio considerato (pari a circa il 15 per cento del totale);

che già solo tale dato è significativo ma ancor più se confrontato con la produzione legislativa delle altre regioni (ad esempio Piemonte 163, Lombardia 113, Emilia Romagna 103, Marche 143, Campania 57) e, in particolare, della regione Toscana (209 leggi) che è, ma con notevole distacco, seconda per produzione legislativa;

che il dato è così eclatante da meritare una particolare attenzione, non potendosi attribuire la superfetazione legislativa della regione Abruzzo ad una qualche ragione che possa meritare positiva considerazione, ma piuttosto, con ogni probabilità, ad un uso assolutamente improprio dello strumento legislativo, il più delle volte utilizzato in luogo di semplici provvedimenti amministrativi;

che tale distorsivo ricorso alla forma legislativa piuttosto che a quella amministrativa non solo concorre ad un aumento numerico dei provvedimenti legislativi ma, soprattutto, limita in modo essenziale il potere di sindacato che qualsiasi cittadino o istituzione interessata può esercitare nei confronti di un mero atto amministrativo, ancorchè adottato dal consiglio regionale, piuttosto che nei confronti di una legge regionale o, meglio, di un atto che rivesta la forma di legge regionale, soggetto, come noto, al solo sindacato di legittimità costituzionale;

che si tratta quindi di una questione di non secondaria importanza, coinvolgendo il rispetto di diritti fondamentali dei cittadini nei confronti dei pubblici poteri, in un ordinamento consono ad un moderno Stato di diritto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda approfondire tutta la tematica della legislazione regionale, adottando provvedimenti più efficaci per filtrare le leggi adottate dalle regioni;

se in particolare, considerato il dato estremamente significativo della regione Abruzzo, intenda disporre una indagine mirata alla individuazione delle ragioni che hanno determinato in Abruzzo un fenomeno così eclatante, invitando per il momento il commissario di Governo a verificare con estremo scrupolo il contenuto della legislazione regionale onde escludere che si verifichino le distorsioni sopra paventate che costituiscono un vero e proprio attentato ai diritti dei cittadini abruzzesi nei confronti delle attività poste in essere dalla regione Abruzzo.

(4-12177)

(15 settembre 1998)

RISPOSTA. – In relazione all'atto parlamentare indicato in oggetto si fa presente che l'ordinamento costituzionale non consente al Governo di porre limiti quantitativi alla produzione legislativa di competenza delle regioni.

Le leggi regionali sono sottoposte singolarmente all'esame previsto dall'articolo 127 della Costituzione e, pertanto, il Consiglio dei ministri ne delibera l'ulteriore corso, il rinvio o l'impugnativa davanti alla Corte costituzionale.

L'auspicata delegificazione potrà essere attuata, per le materie di competenza, ad iniziativa degli organi regionali.

Il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali

BELLILLO

(14 dicembre 1998)

PERUZZOTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che nell'edizione delle ore 6,30 del TG3 della RAI del 13 gennaio 1998 andava in onda un servizio su alcuni compact-disc contenenti diverse canzoni napoletane che si possono avere acquistando il quotidiano del Pds «L'Unità», cui sono allegati;

che nel servizio del bravo giornalista Mimmo Liguoro si magnificava l'iniziativa del quotidiano del Partito democratico della sinistra illustrandola come una iniziativa, oltrechè nuova, degna di plauso in quanto riscopriva una vena importante della canzone del Sud;

che il quotidiano della Lega Nord per l'indipendenza della Padania «La Padania» ha, in alcune edizioni trascorse, allegato al giornale alcune musicassette di cantautori del Nord, artisti che attraverso la riscoperta di suoni e parole padani intendono esaltare le tradizioni e le simbologie della propria terra,

l'interrogante chiede di sapere se il Presidente del Consiglio sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e se intenda, pur nel rispetto della ormai nota autonomia della RAI, venire a conoscenza, tramite i dirigenti del servizio pubblico radiotelevisivo, ed informarne l'interrogante, per quali ragioni si pubblicizzi una iniziativa commerciale del quotidiano del Partito democratico della sinistra e invece si descrimini una iniziativa di pari rilievo culturale del quotidiano della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

(4-09147)

(14 gennaio 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione in oggetto, nella quale l'onorevole interrogante chiede chiarimenti su un servizio andato in onda nell'edizione delle ore 6,30 del TG3 della RAI 13 gennaio 1998 concernente alcuni *compact disc* contenenti canzoni napoletane al-

legate al quotidiano «L'Unità», discriminando invece un'iniziativa di pari livello del quotidiano della Lega Nord per l'indipendenza della Padania «La Padania», si fa presente quanto segue.

La direzione del TG3 della RAI ha fatto presente che frequentemente viene data notizia di iniziative editoriali-promozionali di quotidiani o periodici nazionali, sempre che la testata ne sia informata tempestivamente. Qualora pertanto il quotidiano «La Padania» lanciasse promozioni del tipo di quella considerata, il TG3, se avvertito per tempo, sarebbe disponibile ad informarne gli ascoltatori.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

MINNITI

(14 dicembre 1998)

PIERONI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Premesso:

che l'Ente poste italiane ha stipulato una convenzione con la Federazione italiana degli editori che disciplinerà l'entrata a regime degli aumenti delle tariffe per l'invio postale in abbonamento di giornali quotidiani e riviste;

che la convenzione sopracitata fa sì che gli aumenti siano graduati in questo lasso di tempo, con lo scopo di «non pregiudicare l'andamento delle vendite in abbonamento postale delle pubblicazioni interessate, favorire una loro maggiore diffusione e sviluppare le condizioni per un incremento del fatturato anche per l'Ente poste distributore delle pubblicazioni in abbonamento»;

che l'accordo rivoluziona il nuovo tariffario finora in vigore e articola gli sconti a seconda degli scaglioni di peso e delle quantità postalizzate concedendo ulteriori facilitazioni ai giornali e alle riviste di maggiore tiratura per le spedizioni decentrate che andranno ad incidere sui fondi destinati dal Governo alle riduzioni in abbonamento postale;

che la scelta di agevolare i giornali e le riviste di maggiore tiratura con il fondo di 300 miliardi di lire per le riduzioni in abbonamento postale riduce il sostegno ritagliato da tale fondo per l'editoria medio-minore e mette in condizioni concorrenziali svantaggiose la stampa culturale e di informazione locale,

si chiede di sapere:

se non si ritenga discriminante la scelta effettuata dall'Ente poste di agevolare i giornali e le riviste di maggiore tiratura a discapito dell'editoria medio-minore;

quali iniziative si intenda attivare al fine di permettere anche alle piccole testate di concorrere con le stesse possibilità

(4-08332)

(5 novembre 1997)

PIERONI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che in una precedente interrogazione lo scrivente ha già espresso le sue perplessità riguardo la convenzione che l'Ente poste ha stipulato con la Federazione italiana degli editori che disciplinerà l'entrata a regime degli aumenti delle tariffe per l'invio postale in abbonamento di giornali quotidiani e riviste;

che la convenzione sopra citata esclude dalle «ulteriori riduzioni tariffarie per le spedizioni decentrate» le pubblicazioni periodiche di tiratura medio-minore, e cioè giornali e riviste con una tiratura inferiore a 20.000 copie;

che nel testo di tale convenzione viene sottolineato che tale scelta «è in linea con gli obiettivi dell'azione della Presidenza del Consiglio dei ministri che tende ad ampliare e diversificare la modalità di distribuzione di queste pubblicazioni», quindi delle pubblicazioni oggetto delle «ulteriori riduzioni», cioè con tiratura superiore alle 20.000 copie,

si chiede di sapere se corrisponda al vero quanto viene affermato nella convenzione riguardo gli obiettivi della Presidenza del Consiglio e, nel caso di una risposta affermativa, in quale documento della Presidenza del Consiglio tale linea sia indicata non risultando al momento che siano già stati completati i lavori del «Tavolo per l'editoria».

(4-08604)

(19 novembre 1997)

RISPOSTA (*). – Con riferimento alle interrogazioni indicate in oggetto, si fa presente quanto segue.

L'Ente poste ha stipulato con la FIEG una convenzione, peraltro estensibile a chiunque ne faccia richiesta, che prevede degli sconti commerciali per le spedizioni in relazione al decentramento provinciale o interprovinciale.

Tali sconti commerciali, tuttavia, non vengono rimborsati tramite l'utilizzo del Fondo istituito presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma rimangono a carico esclusivamente dello stesso Ente poste.

Per quanto riguarda, invece, il quesito posto nell'interrogazione 4-08604, si fa presente che alla Presidenza del Consiglio non risulta alcun documento ufficiale in cui sia riportata una direttiva nel senso indicato dall'onorevole interrogante.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

MINNITI

(14 dicembre 1998)

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

RIPAMONTI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il 31 maggio 1997, durante un presidio della portineria, nel corso di una mobilitazione permanente dei dipendenti della fabbrica Bull-Compuprint di Pregnana Milanese (Milano) alcuni lavoratori hanno avuto la sensazione che il responsabile della sede (ingegner Perotto) stesse predisponendo il trasporto di materiali giacenti all'interno del laboratorio, luogo in cui si suppone siano ancora in giacenza sostanze chimiche;

che il camion che stava entrando nello stabilimento per caricare del materiale era un normale camion per trasporti e marchiato «Gondrand», sicuramente non idoneo ad un eventuale trasporto di sostanze chimiche, ed i dipendenti hanno sollecitato telefonicamente l'intervento dei carabinieri della locale stazione di Arluno per verificare quanto stesse accadendo e cosa venisse caricato sui camion;

che le sostanze chimiche in questione si sono accumulate nell'arco di 20 anni ed erano utilizzate nelle attività di laboratorio del centro di ricerca e sviluppo di Pregnana Milanese (ex Honeywell spa e poi Bull Italia spa);

che precedentemente dette sostanze erano gestite e custodite in un locale appositamente denominato «bunker» e situato in prossimità dei locali mensa dell'azienda;

che alle ore 18 intervenivano i carabinieri ed identificavano i presenti, oltre a constatare l'esistenza di un deposito di sostanze chimiche,

si chiede di sapere:

se siano stati allertati la USL e l'ispettorato del lavoro competenti per la zona di Pregnana Milanese, ovvero gli enti preposti alla sorveglianza ed il controllo, dato che a tutt'oggi non è dato di sapere con certezza se tutte o parte delle sostanze chimiche, accumulate nel corso di 20 anni, siano state smaltite regolarmente o se siano ancora custodite nel magazzino ed in quale quantità;

se nel corso di questi anni siano state predisposte ispezioni nei locali in oggetto e, nel caso in cui i controlli siano stati effettuati, se siano stati stilati dei verbali e che cosa da essi risulti e se non si consideri di effettuare analoga ispezione all'interno della Bull-Compuprint di Caluso (Torino), dove vengono gestite altre risorse e materiali, il tutto anche al fine di accertare il pieno rispetto della legge n. 626 del 1994 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

se non si ritenga, avendo comunque i carabinieri rilevato l'esistenza di un deposito di sostanze chimiche, particolarmente urgente intimare la società Bull-Compuprint a procedere ad un regolare

smaltimento delle sostanze effettuando, comunque, lo spostamento delle scorie utilizzando mezzi idonei al trasporto di sostanze pericolose.

(4-06319)

(17 giugno 1997)

RISPOSTA. – Si risponde all'atto parlamentare in esame su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, per conto del Dicastero dell'interno, in base alle notizie finalmente trasmesse dalle autorità sanitarie della regione Lombardia.

A seguito dei fatti avvenuti il 31 maggio 1997, l'ASL «Provincia di Milano n. 1», nel cui territorio ricade il comune di Pregnana Milanese, ha effettuato un sopralluogo nell'area della fabbrica della società «Bull-Compuprint».

Nel corso del sopralluogo veniva constatato che lo stesso 31 maggio 1997 aveva avuto luogo il trasloco della società «Bull-Compuprint» da Pregnana Milanese a Caluso (Torino), con il trasferimento degli uffici, attrezzature dei laboratori, macchinario dell'officina meccanica, eccetera.

I responsabili della società, presenti al momento del sopralluogo, precisavano che il trasloco a Caluso non aveva riguardato materiale ritenuto pericoloso.

Quest'ultimo, infatti, è tuttora in deposito presso la sede di Pregnana.

Durante il sopralluogo veniva ispezionato il locale (denominato «bunker») consistente in una costruzione in muratura, isolata, con pianta rettangolare di circa 25 metri quadrati di superficie e di 2,5 metri di altezza, provvista di ventilazione naturale e pozzetto centrale a pavimento, impermeabile per la raccolta di eventuali uscite accidentali.

In tale ambiente vengono depositati i rifiuti speciali prodotti dalle lavorazioni effettuate nell'officina meccanica e nel laboratorio fotografico della società prima del loro trasferimento a Caluso, mentre le residue sostanze impiegate sono contenute in un armadio.

La società «Bull-Compuprint» ha assicurato il completo smaltimento dei materiali presenti nel «bunker».

Il Ministro della sanità

BINDI

(16 dicembre 1998)

SELLA di MONTELUCE. – *Al Ministro per le politiche agricole.* –
Premesso:

che il Ministero per le politiche agricole sta procedendo con l'ausilio di un gruppo di lavoro alla riclassificazione delle zone svantaggiate;

che la proposta di riclassificazione oggi elaborata coinvolge comuni delle province di Biella e di Vercelli, con la perdita delle agevolazioni oggi fruite da suddetti comuni;

che, in particolare, in tali comuni le aziende con mano d'opera verrebbero escluse dalle agevolazioni sui contributi previdenziali con conseguenti maggiori costi per i contributi previdenziali dei lavoratori autonomi;

che, inoltre, i comuni in questione perderebbero le attuali agevolazioni sull'ICI;

che la riclassificazione riguarderebbe i seguenti comuni della provincia di Biella: Brusnengo, Camburzano, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerreto, Cerrione, Cossato, Dorzano, Magnano, Masserano, Mongrando, Mottalciata, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Piatto, Quaregna, Roppolo, Salussola, Strona, Tollegno, Valdengo, Vigliano, Villa del Bosco, Zimone, Zubiena;

che la riclassificazione riguarderebbe anche i seguenti comuni della provincia di Vercelli: Roasio, Alice Castello, Borgo d'Ale, Gattinara e Moncrivello;

che per la definizione dei parametri fisico-ambientali e socio-economici il gruppo di lavoro ministeriale utilizzerebbe dati del censimento agricolo 1990-91, oggi ampiamente superati;

che, per tali ragioni, le organizzazioni agricole e i comuni interessati hanno chiesto al Ministro di sospendere le conclusioni del gruppo di lavoro,

l'interrogante chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto sopra descritto relativamente ai dati utilizzati dal gruppo di lavoro del Ministero per elaborare la proposta di riclassificazione;

se il Ministro in indirizzo non intenda sospendere da subito le conclusioni del gruppo di lavoro;

se, prima di adottare una decisione definitiva sulla riclassificazione, il Ministro non ritenga opportuno utilizzare anche altri dati, più aggiornati;

se il Ministro non intenda riflettere più attentamente prima di danneggiare in maniera irreparabile i comuni agricoli delle province di Biella e di Vercelli.

(4-12959)

(4 novembre 1998)

RISPOSTA. - Il decreto legislativo n. 146 del 1997, scaturito dalla normativa di riforma delle pensioni, prevede una nuova classificazione delle aree svantaggiate, alle quali applicare le previste agevolazioni per la riduzione dei contributi agricoli unificati.

Si ricorda in proposito che la delimitazione attualmente esistente, che fa riferimento all'articolo 15 della legge n. 984 del 1977, interessa 22,3 milioni di ettari e 5.826 comuni.

Considerato che la richiamata delimitazione era stata ottenuta attraverso la sovrapposizione di precedenti delimitazioni derivanti dalla legge n. 1102 del 1971, dalla direttiva CE n. 268 del 1975 e dalla legge n. 454 del 1962, essa nel corso degli anni non è stata più ritenuta aderente alle diverse realtà territoriali regionali; ne è stata pertanto richiesta più volte la modifica, prevedendo l'utilizzazione di nuovi parametri e criteri.

Alla luce di quanto sopra, il richiamato decreto legislativo n. 146 del 1997 ha dettato le norme per pervenire ad una nuova delimitazione per le aree svantaggiate ed in attuazione dello stesso questa amministrazione, con la collaborazione delle regioni ed il supporto di esperti esterni, ha provveduto a predisporre una nuova delimitazione.

Quest'ultima, alla luce di quanto specificamente stabilito dal decreto legislativo n. 146 del 1997, utilizzando una serie di parametri fisici (percentuale dei terreni con meno del 5 per cento di acclività percentuale dei terreni con oltre il 5 per cento di acclività percentuale dei terreni posti oltre i 600 metri sul livello del mare) ed economici (redditi lordi *standard* per unità di lavoro agricolo, redditi lordi *standard* per ettari di SAU, tasso di disoccupazione, tasso di attività agricola), è pervenuta in una prima fase alla classificazione di 18,3 milioni di ettari circa, ricadenti su 5.269 comuni. I dati presi a riferimento, cioè quelli del censimento 1990-91, sono gli ultimi dati ufficiali disponibili per comune.

Nella considerazione che dalla prima classificazione è risultata una riduzione media pari a circa il 18 per cento e che tale riduzione non è equamente distribuita tra le diverse regioni, incidendo in alcuni casi per più del doppio rispetto alla richiamata percentuale, e considerato altresì che è apparso necessario lasciare alle regioni anche una certa autonomia per poter far fronte a situazioni territoriali particolari, le cui peculiarità non è possibile cogliere attraverso parametri che devono incidere su tutta la superficie nazionale, si è proposto di limitare la riduzione a circa l'11 per cento, riattribuendo alle regioni circa 1,5 milioni di ettari. Tale riattribuzione è stata fatta in maniera più che proporzionale in rapporto a quanta superficie le stesse regioni avrebbero perso con l'adozione dei parametri tecnico-economici puri e semplici, facendo così salire la superficie della nuova delimitazione a 19,868 milioni di ettari.

I risultati di questo lavoro sono stati vagliati con i coordinatori regionali nel corso di tre riunioni, esaminando anche diverse proposte di modifica, che però non hanno consentito di pervenire a risultati migliori e più equi rispetto a quelli ottenuti con i parametri previsti dalla proposta.

La nuova delimitazione è stata successivamente esaminata in una riunione tecnica presso la Conferenza Stato-regioni, alla quale hanno partecipato anche i rappresentanti delle altre amministrazioni interessate (Ministeri del tesoro e del lavoro), e anche in quella sede sono emerse nuove proposte atte a migliorare la delimitazione in questione.

Nel rispetto di quanto prevede il decreto legislativo n. 146 del 1997, la proposta di delimitazione è stata altresì sottoposta al vaglio delle organizzazioni professionali, che ne hanno riconosciuto la validità tecnica ma, considerati i problemi che essa avrebbe creato a livello territoriale e tenuto conto delle modifiche che si vanno prospettando nel campo fiscale e contributivo, hanno richiesto unanimemente di spostare i termini per l'applicazione del decreto legislativo al 1° gennaio dell'anno 2000.

Tale richiesta, proveniente da più parti, è stata accolta e fatta propria dal Governo, che ha proposto un emendamento in tal senso all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge collegato alla legge finanziaria, attualmente in discussione in Parlamento. L'emendamento in questione è stato già approvato dalla Camera dei deputati.

Tuttavia, non si può non rilevare come la nuova delimitazione proposta abbia causato numerose richieste ad ottenere la revisione dei parametri fisici od economici, in modo tale che l'uno o l'altro comune possa esservi incluso.

In proposito si ritiene che il nuovo termine previsto del 1° gennaio 2000 potrà certo consentire di operare taluni aggiustamenti. Peraltro non può non sottolinearsi come le proteste per la mancata inclusione, totale o parziale, di qualche comune provengano praticamente da tutto il territorio nazionale. Non sembra quindi realizzabile una delimitazione che possa porre rimedio a tutte le situazioni segnalate.

Per quanto concerne, infine, la possibilità che la nuova delimitazione possa essere utilizzata anche ai fini della determinazione dell'ICI, si osserva che, allo stato, la normativa non prevede tale finalità

Il Ministro per le politiche agricole

DE CASTRO

(14 dicembre 1998)

SERENA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in tutto il Veneto si va manifestando un clima di crescente tensione a causa del continuo sorgere di campi nomadi quasi sempre privi di strutture e servizi;

che tali proteste, catalogate impropriamente come episodi a sfondo razzista, sono pienamente giustificate in quanto è del tutto legittimo il diritto dei residenti ad una tutela sanitaria nonchè dell'ordine pubblico;

che tali situazioni di disagio sono quasi sempre imputabili alla latitanza di alcune amministrazioni comunali;

che è un teorema facilmente dimostrabile e sostenuto anche dalle forze dell'ordine quello in base al quale alla presenza nomade in determinate aree, corrisponde un aumento di atti delinquenti,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti misure si intenda adottare per fronteggiare il problema e, in particolare, se non si ritenga di dover sollecitare le amministrazioni comunali interessate quantomeno ad attrezzare igienicamente le aree occupate.

(4-01524)

(31 luglio 1996)

SERENA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che lo scrivente, nel ribadire il principio della tutela di tutte le minoranze etniche nel rispetto delle realtà in cui sono inserite, nel caso specifico quella dei nomadi, non può nè vuole sottrarsi dal rilevare come, sempre con maggiore insistenza, nella regione Veneto si verificano furti, rapine e sequestri che vedono come protagonisti dei nomadi;

che oltre a queste situazioni estreme si aggiungono altre forme specifiche di delinquenza minorile sfruttata e messa in atto proprio da certi gruppi di nomadi;

che i minori sono usati in attività illecite, vista la loro non punibilità in quanto minori;

che nella provincia di Treviso si sono fermate carovane di questi nomadi,

l'interrogante chiede di sapere se e come il Ministro in indirizzo intenda intervenire per controllare la situazione determinata dallo stanziamento delle popolazioni nelle località di cui in premessa per prevenire il verificarsi di spiacevoli episodi.

(4-01535)

(31 luglio 1996)

RISPOSTA (*). – La presenza sul territorio dello Stato di gruppi di nomadi è andata in questi anni crescendo a causa, soprattutto, delle note vicende belliche nei vicini territori della ex Jugoslavia. Il fenomeno, non differentemente da quanto accade nelle altre regioni, interessa anche il Veneto, dove sono attivi diversi insediamenti itineranti, nel cui ambito operano anche persone dedite a pratiche truffaldine e ad altri reati di varia gravità.

In particolare, nella provincia di Treviso i nomadi tendono a spostarsi di continuo verso le località teatro di feste e sagre alle quali prendono parte dedicandosi frequentemente all'accattonaggio. In considerazione di ciò il prefetto ha provveduto a sensibilizzare le ammi-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

nistrazioni comunali a comunicare tempestivamente l'arrivo dei diversi gruppi e dei luoghi di stanziamento, in modo da ricostruirne puntualmente i movimenti.

Le forze di polizia svolgono un'assidua attività di prevenzione che ha conseguito risultati soddisfacenti, grazie anche ai costanti controlli effettuati nei campi. In questo quadro va altresì ricordata l'azione di monitoraggio, svolta da un gruppo di lavoro, composto anche da elementi della squadra mobile delle città interessate e coordinato dal centro interprovinciale Criminalpol del Triveneto, sui sodalizi delinquenti più pericolosi dell'ambiente dei nomadi-giostrai al quale sono riconducibili attualmente i reati contro il patrimonio di più grossa entità.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

SINISI

(11 dicembre 1998)

SERENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Per sapere:

se risponda al vero che il dottor Nicolò Querci, assistente personale dell'onorevole Silvio Berlusconi, fruisca di un servizio di scorta con auto (modello Alfa Romeo 155) con lampeggiante blu e autista, assicurato dall'Arma dei carabinieri;

se ciò risponde al vero, quali siano i motivi di sicurezza personale del dottor Querci e di utilità pubblica che giustificano tanta spesa a carico del pubblico erario.

(4-01677)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il servizio di tutela di cui fruiva il dottor Nicolò Querci veniva assicurato dal personale della polizia di Stato ed era stato disposto dal prefetto di Milano, previa valutazione, da parte del Comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica, dell'entità e dell'oggettività del pericolo a cui l'interessato era esposto.

Il servizio ha avuto termine l'11 luglio del 1996 e da tale data il dottor Querci non è stato più destinatario di alcun dispositivo di protezione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

SINISI

(10 dicembre 1998)

SERENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.*

– Premesso:

che in località Postioma, frazione del comune di Paese, nel Trevigiano, si sono verificati in un breve arco di tempo tre casi di leucemia e che nella zona risulterebbero in aumento alcuni tipi di tumore;

che il responsabile del distretto sanitario della USL n. 9 di Treviso, in merito a questi casi, ha dichiarato che non sono presenti sul territorio interessato insediamenti industriali, militari o discariche che trattano materiale radioattivo nè linee elettriche ad alta tensione vicine alle abitazioni;

che il fatto che il responsabile sanitario escluda la presenza di queste strutture a Postioma indica la consapevolezza da parte delle autorità sanitarie della pericolosità di questi impianti tanto nocivi da essere in grado di far impazzire l'equilibrio cellulare di un organismo;

che abitanti del comune di Paese hanno riferito all'interrogante che in alcune zone del luogo giacerebbero abbandonati da tempo alcuni bidoni presumibilmente contenenti materiale radioattivo;

che, comunque, è noto a tutti che non distante dal comune in questione esistono linee elettriche ad altissima tensione (380.000 volt) e, in località Castagnole di Paese, sarebbe operante un'industria del gruppo FIAT specializzata nella costruzione di materiale bellico, oltre alla presenza in tutta la zona di svariati impianti il cui grado di pericolosità sarebbe da verificare,

si chiede di sapere:

se non si intenda istituire una commissione d'inchiesta per far chiarezza sull'origine di questi tragici eventi;

quali altri urgenti provvedimenti intenda adottare il Governo in ordine a quanto sopra segnalato.

(4-02028)

(1° ottobre 1996)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base agli elementi acquisiti dalla regione Veneto per il tramite di quel commissariato del Governo ed ai dati forniti dal Dicastero dell'interno.

Nell'arco di due mesi si sono verificati tre casi di leucemia nella frazione Postioma del comune di Paese (Treviso).

I soggetti colpiti sono bambini di età inferiore ad un anno e le forme leucemiche riscontrate (leucemia linfatica acuta di tipo «Common»; leucemia mielomonocitica cronica di tipo giovanile e mielomonocitica acuta M 4) sono differenti e presentano meccanismi oncogenici dissimili, documentati da diverse anomalie cromosomiche.

Alla luce delle annuali conoscenze in ordine all'insorgenza della leucemia, si evince che la sua incidenza è sostanzialmente simile in tutte le aree geografiche e risulta costante nel tempo.

D'altro canto, la situazione territoriale ed ambientale della zona di Postioma non presenta fattori di inquinamento e di degrado ambientale tali da determinare l'improvvisa comparsa di particolari malattie cronico - degenerative negli individui ivi residenti.

Infatti, presso la località Postioma è presente un nucleo industriale («lottizzazione Basso»), che è costituito in prevalenza da fabbricati ad uso artigianale.

Le lavorazioni eseguite (carpenteria metallica leggera, officina per la riparazione di trattori agricoli, officina per la produzione di guarnizioni, falegnameria, ottonature di bomboniere, officina per allestimenti di autocarri, stivaggio e deposito di alimentari e di materiale sanitario) sono svolte in aree idonee e separate dall'aggregato urbano, in ottemperanza alle ordinanze a suo tempo emesse dalle autorità sanitarie, concernenti i divieti di lavorazione all'aperto e di adeguamento degli impianti di aspirazione e trattamento fumi, nonché interventi di insonorizzazione degli strumenti di lavoro.

Quanto all'ex sito industriale denominato «Simmel», ubicato presso la frazione Castagnole di Paese, si precisa che esso è ormai inoperante dalla metà degli anni '80.

L'industria produceva munizioni (cariche per granate e razzi): attualmente i fabbricati e le aree contigue sono sottoposte a bonifica, per poter realizzare un polo terziario ed idonee strutture scolastiche.

La bonifica comporta l'asporto di tutti i rifiuti rimasti in sito e l'eliminazione dei reflui, delle coperture in cemento - amianto e degli isolamenti in eternit.

L'ufficio ecologia della provincia di Treviso ha eseguito *in loco* una serie di analisi, che hanno consentito di localizzare rifiuti «speciali» in massima parte non tossico-nocivi.

Anche l'analisi sulla qualità delle acque di falda eseguita nella zona circostante l'insediamento industriale non ha individuato anomalie imputabili alla «Simmel».

Sempre con riguardo alle acque ad uso civile, si rappresenta che la zona di Postioma viene servita da un acquedotto con pozzo proprio e con il contributo dell'acquedotto Schievenin proveniente dal Bellunese.

Nel 1993 venne sospeso l'utilizzo dell'acqua a scopo potabile, in quanto fu riscontrata la presenza di desetilatrastina in valori superiori a quelli contemplati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988.

In tale circostanza, l'emergenza idrica è durata circa 5 mesi, fino alla realizzazione di un nuovo pozzo di circa 305 metri, le cui acque non presentano alcuna contaminazione.

Anche un fortuito evento di danno ambientale, avvenuto nel novembre 1994, determinatosi a seguito di un incidente stradale in cui venne coinvolta un'autocisterna che disperse circa 11.800 litri di gasolio per autotrazione, è stato adeguatamente fronteggiato e risolto con la ra-

dicale bonifica dei siti inquinati (asporto del terreno, procedure di ventilazione, eccetera).

Per quanto riguarda la presenza di linee elettriche ad alta tensione, la sede Enel di Venezia ha comunicato che nella zona di Postioma non insistono linee «ad altissima tensione» (380 KV), bensì due linee distinte, una a 132 KV ed una a 220 KV.

La frazione Postioma non risulta interessata, altresì, dalla presenza di discariche, ed anche la vicina discarica di rifiuti urbani presso il confine con il comune di Ponzano Veneto, da tempo chiusa, è sotto il controllo della provincia di Treviso e sta per essere utilizzata come discarica dal Consorzio intercomunale «Priula».

Non risultano elementi atti ad indicare la presenza nella zona di rifiuti radioattivi.

L'azienda USL n. 9 di Treviso ha provveduto, inoltre, alla misurazione del gas «radon» (RM-222), indicatore della radioattività ambientale normalmente emessa da qualunque terreno, presso un'area ad uso comunitario (scuola elementare) della frazione di Postioma.

I risultati delle misure (concentrazione Rn - 222 per Bq/metri cubi del 37/38) hanno evidenziato valori medio - bassi, ben al di sotto del 77 Bq/metri cubi della concentrazione media nelle abitazioni italiane (59 Bq/metri cubi nelle abitazioni del Veneto) e dei valori massimi consentiti a livello internazionale: 200 Bq/metri cubi adozione dei provvedimenti correttivi in edifici esistenti e 200 - 600 Bq/metri cubi intervallo di possibili livelli di intervento nelle abitazioni.

In esito a quanto fin qui considerato, appare evidente che il reale fattore di degrado ambientale nella frazione Postioma è rappresentato dagli effetti dell'intenso traffico veicolare lungo la strada statale 348 «Feltrina».

Infatti, la zona di Postioma è interessata da un traffico giornaliero medio annuo pari a 14.863 veicoli quotidiani, con punte di 2063 auto-veicoli nelle ore più critiche.

Conclusivamente, le informazioni pervenute sembrano escludere la sussistenza di una recrudescenza dei casi di leucemia indotta da alterazione dei fattori di rischio ambientale, tanto più che, a tutt'oggi, la letteratura disponibile e le indagini epidemiologiche sviluppate sull'argomento hanno debitamente posto in rilievo la difficoltà di individuare una concomitanza fra il subitaneo verificarsi di un piccolo numero di casi di leucemia raggruppati ed un ipotetico fattore di rischio scatenante.

Il Ministro della sanità

BINDI

(16 dicembre 1998)

SERENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della difesa.*

– Premesso:

che durante la seduta del consiglio comunale di Ponzano Veneto (Treviso) del 29 settembre 1996 sono stati notati, tra il pubblico presente, due agenti della Digos che per tutta la seduta hanno continuato a prendere appunti;

che, avvicinati dal sindaco Giorgio Massolin e richiesti se si trovassero lì in veste ufficiale, i due agenti avrebbero risposto negativamente;

che l'ordine del giorno di quella seduta di consiglio prevedeva tra l'altro la discussione e la votazione di una mozione delle minoranze sul tema della secessione;

che nei giorni seguenti il sindaco di Ponzano Veneto provvedeva ad indirizzare una lettera al questore per conoscere i motivi che avevano indotto la questura ad inviare i due agenti all'insaputa dello stesso sindaco;

che a tutt'oggi il questore non ha ancora risposto alla lettera inviategli dal sindaco;

che, successivamente, in un giorno di fine ottobre, la casa del consigliere comunale della Lega Nord Fabrizio Nardin è stata messa sottosopra da carabinieri in borghese della compagnia di Treviso, i quali hanno motivato l'azione con l'ordine di verificare (Fabrizio Nardin abita con i genitori) se il padre detenesse armi o cartucce non denunciate;

che l'ispezione portava al rinvenimento, in un garage attiguo di proprietà di uno zio di Fabrizio Nardin, di poche vecchie cartucce inutilizzate di proprietà dello stesso zio,

l'interrogante chiede di sapere:

se possa esistere relazione tra i due fatti citati (ispezione municipale e perquisizione domiciliare);

se tutto ciò possa ricondursi al clima di «caccia alle streghe» in atto da qualche tempo nella provincia che dà i maggiori consensi alla Lega Nord;

se tale iniziativa sia dovuta all'intraprendenza delle locali forze dell'ordine o se soggiaccia a precise direttive emanate dai Ministri dell'interno o della difesa o da altre strutture statali di controllo.

(4-02922)

(14 novembre 1996)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Va innanzi tutto sottolineato che gli episodi cui fa riferimento l'onorevole interrogante non hanno rapporto fra loro, essendo inquadrabili, l'uno, nella comune attività di prevenzione generale curata dalle autorità di pubblica sicurezza e, l'altro, in quella degli altrettanto comuni accertamenti rimessi all'iniziativa della polizia giudiziaria, nè alcuna direttiva

è stata emanata oltre a quelle di generale attenzione ai fatti che possono avere rilievo sulla tenuta dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Nel dettaglio, viene riferito che gli agenti presenti alla seduta pubblica del consiglio comunale di Ponzano Veneto si sono trattenuti pochi minuti, dovendo proseguire il servizio – finalizzato all'osservazione e alla prevenzione di eventuali turbative da parte del pubblico – in altro comune pure interessato ad una seduta pubblica dell'assemblea consiliare.

Viene pure riferito che i carabinieri che hanno curato la perquisizione nell'abitazione del signor Mario Nardin, rinvenendo alcune munizioni detenute irregolarmente, hanno operato nell'ambito dei rituali accertamenti per contrastare l'abusivismo in materia, ignorando, fra l'altro, che nella stessa abitazione avesse domicilio il nipote del signor Nardin, consigliere comunale di Ponzano Veneto.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

SINISI

(10 dicembre 1998)

SERENA. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente.* – Premesso:

che la legge-quadro sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 13, «mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria», al primo comma, per l'uso dei fucili a canna liscia, limitando il calibro massimo al 12, non dà adito ad interpretazioni, essendo chiaro che sono consentiti anche tutti i calibri inferiori 16-20-22-28; viceversa, per i fucili a canna rigata, l'infelice formulazione «di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri» ha generato dubbi interpretativi sulla necessità che la cartuccia debba rispettare entrambe le condizioni e cioè il calibro e l'altezza, o se sia sufficiente uno solo dei due requisiti; tali dubbi, soprattutto tra i negozianti, hanno indotto i cacciatori ad acquistare fucili di calibro 30/06, o superiore, che usano cartucce simili a quelle dei nostri famosi 91 e al Mauser tedesco (dell'ultima guerra) ma con il pregio di essere anche semiautomatici; si è così formato un «esercito di cacciatori»;

che le carabine 30/06 usano una cartuccia con bossolo alto 63 millimetri che si carica con ben 7 grammi di polvere ed un proiettile del calibro di 6 millimetri che può, fuori bersaglio, arrivare fino a circa 3.000 metri creando grave rischio a causa delle palle vaganti;

che le carabine calibro 44 *magnum* impiegate sin dal secolo scorso dai *cow-boys* e dai cacciatori nord-americani per abbattere anche tori e bufali usano cartucce con bossolo alto 37 millimetri, si caricano con 1,5 grammi di polvere e palle di calibro 10,4 che hanno una gittata di 300-400 metri;

che pur essendo il bossolo 44 *magnum* alto solo 37 millimetri, meno dei 40 millimetri richiesti dalla norma, durante il suo caricamento occorre riempire il vuoto risultante tra la polvere e la palla con borre (materiale inerte) per poter mantenere compattata la polvere all'interno del bossolo stesso; risulta quindi più che sufficiente la pur minima altezza del bossolo anche per la palla calibro 44 *magnum*;

che per quanto detto e in forza del continuo miglioramento della potenza delle polveri da sparo i bossoli lunghi sono un inutile spreco di materiale pregiato come è l'ottone; non si capisce quindi come sia stato possibile porre una limitazione all'altezza minima del bossolo, mentre sarebbe giustificata una limitazione della sua altezza massima per diminuire la possibilità di forti cariche che originano la lunghissima gittata dei proiettili comportando grave rischio, specialmente all'interno dei boschi durante le battute al cinghiale, con squadre anche di 60 cacciatori che sparano da una montagna all'altra;

posto che si è nel pieno della stagione venatoria,

l'interrogante chiede di sapere:

se le carabine calibro 44 *magnum*, o altri calibri superiori a 5,6 millimetri, ma che usino bossoli a vuoto di altezza inferiore a 40 millimetri, siano mezzi per l'esercizio venatorio;

se i Ministri in indirizzo non intendano dare una interpretazione autentica del comma 1, articolo 13, della legge n. 157 del 1992, tale da non generare più dubbi interpretativi, e se non ritengano di trasmetterla al più presto all'interrogante e a tutti gli organismi e associazioni venatorie e di vigilanza e alla stampa ovvero riformulare tale comma, così da non dare più adito ad interpretazioni sull'uso dei mezzi consentiti per la caccia;

se non si intenda finalmente ottemperare a quanto disposto dall'articolo 35 della legge n. 157 del 1992.

(4-03336)

(11 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Si risponde per la parte di competenza del Ministro dell'interno.

I dubbi interpretativi ed applicativi evidenziati dall'onorevole interrogante sono stati fugati dalla circolare n. 559/C-50/065-E-95 del 6 maggio 1996, peraltro pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 28 maggio 1997, n. 122, formulata accogliendo il parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, prevista dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, che è l'unico organo competente ad esprimersi sulle qualità delle armi e del relativo munizionamento.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

SINISI

(10 dicembre 1998)

SERVEILLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che, secondo quanto riferito da organi di stampa (articoli pubblicati su «Il Messaggero» il 22 marzo e il 23 marzo 1998: «Quattro irriducibili a guardia del tesoro Siae», «L'Affare Onda Verde, sigla d'oro per la Siae», entrambi di Corrado Giustiniani, e del 25 marzo: «Trasparenza nella Siae»), è stata denunciata una situazione critica nella gestione della Siae contraddistinta dalla mancanza della necessaria trasparenza per quanto riguarda le strutture, gli organismi e le modalità di ripartizione delle quote relative al diritto d'autore; in particolare si segnalano:

la singolare questione relativa alla carica di direttore generale che è stata rinnovata con scadenza mensile negli ultimi due anni;

la concentrazione di potere da parte del presidente anche fuori dal controllo del consiglio di amministrazione;

rapporti di parentela tra responsabili di organismi preposti a controllo reciproco;

scarsa trasparenza nell'attribuzione delle quote relative al diritto d'autore (ad esempio la questione della sigla Onda Verde su Radio Rai);

la questione della retroattività della delibera sulla variazione dei criteri di ripartizione dei diritti musicali;

l'ingerenza del presidente dell'organismo attraverso suoi collaboratori e consulenti nella determinazione della cessione della nuova Fonit Cetra (gruppo Rai) alla Warner Bros, a condizioni economiche improponibili e che già sono state oggetto di pesanti denunce provenienti dalla gran parte degli operatori discografici e musicali,

l'interrogante chiede di sapere:

se si sia a conoscenza dei fatti sopra descritti;

quali siano le forme e le iniziative concrete di vigilanza e controllo rispetto all'attività di gestione della Siae, se esse siano state esercitate e con quale risultato;

se dalla valutazione complessiva del caso non emerga la necessità di attivare ogni strumento di vigilanza o disposizione per accertare se la Siae sia in grado di garantire la gestione del diritto d'autore in Italia secondo criteri di trasparenza e di equità o se non si ritenga d'intervenire con tempestività su una situazione che potrebbe incrinare il rapporto fiduciario di autori, editori, produttori che si avvalgono in via esclusiva dei servizi della Siae.

(4-10376)

(1° aprile 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, nella quale si chiedono chiarimenti sull'attività di gestione della SIAE, si fa presente quanto segue:

a) per quanto concerne gli articoli pubblicati sul quotidiano «Il Messaggero» in data 22 e 23 marzo 1998 in merito ad alcune questioni concernenti la SIAE, risulta che la stessa SIAE, in data immediatamente

successiva, abbia fornito precisazioni con lettera inviata al direttore del quotidiano e pubblicata in data 28 marzo 1998;

b) in data 2 aprile 1998 il consiglio di amministrazione della SIAE ha proceduto alla nomina di un nuovo direttore generale nella persona del dottor Francesco Chirichigno;

c) per quanto concerne la posizione organica del presidente del sistema degli organi sociali della SIAE si sottolinea come le norme statutarie in materia, approvate con decreto del Capo dello Stato previo parere del Consiglio di Stato, esprimano una netta distinzione di ruoli e competenze, attribuendo ai primari organi collegiali – assemblea delle commissioni di sezione e consiglio di amministrazione – una funzione di sostanziale e naturale preminenza nei riguardi dell'organo monocratico presidente;

d) non risultano rapporti di parentela tra membri di organi sociali preposti al controllo reciproco, nè «ingerenze» del presidente dell'ente in operazioni di cessione di case produttrici fonovideografiche;

e) la ripartizione delle quote relative al diritto d'autore è realizzata a mezzo di un atto, l'ordinanza di ripartizione, regolarmente e integralmente pubblicata sul bollettino sociale dell'ente, con il quale si provvede sia per quanto concerne il merito e l'estensione dei contenuti, sia in relazione alla decorrenza ed alla efficacia temporale degli stessi.

In ordine, poi, a quanto richiamato nell'interrogazione circa la vigilanza e controllo esercitati sulla SIAE, si precisa quanto segue.

Dottrina e giurisprudenza riconoscono alla SIAE natura di ente pubblico economico con base associativa. Pertanto la vigilanza opera in un contesto nel quale è particolarmente accentuata l'autonomia gestionale e contabile.

La SIAE ha inoltre un'autosufficienza economica che le consente di svolgere i compiti istituzionali con risorse proprie ed in assenza di contributi o sovvenzioni diretti o indiretti da parte dello Stato, tanto che anche alla luce di una pronuncia della Cassazione (n. 7327/96) gli atti di gestione della SIAE non sono soggetti al sindacato di legittimità della Corte dei conti.

La vigilanza è disposta dall'articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, ed il quadro normativo è volto ad assicurare il giusto equilibrio tra l'autonomia della gestione per iniziativa e per esigenze di operatori privati e le garanzie per l'interesse pubblico generale che la materia del diritto d'autore sottende.

Si prospetta infine che dopo la nomina del nuovo direttore generale è al vaglio della stessa SIAE lo studio della ridefinizione ed aggiornamento dei propri compiti e delle proprie funzioni. Le proposte che scaturiranno saranno oggetto di attenta valutazione da parte di questa

Presidenza del Consiglio dei ministri alla quale spetta a norma di legge predisporre il decreto di modifica dello statuto della SIAE.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

MINNITI

(14 dicembre 1998)

TOMASSINI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che si sono verificati ancora due casi di intossicazione da botulino a Solbiate Olona e che si è evitata la tragedia solo grazie alla prontezza e alla professionalità dimostrata dai medici che hanno individuato tempestivamente la causa del malessere, nonché dalle strutture sanitarie di Busto Arsizio e di Tradate;

che all'origine dell'avvelenamento è il *clostridium* che si sarebbe insinuato in un condimento acquistato all'aeroporto di Bari;

che l'alimento, per la precisione salsa di cime di rapa, era stato confezionato e immesso sul mercato dalla Pralina srl di Melpignano, in provincia di Lecce;

considerato:

che ancora una volta vi è il sospetto di insufficienti controlli e di inadeguata prevenzione igienica;

che sono già due volte che si verificano questi episodi causati da alimenti prodotti in fabbriche situate in Meridione;

che sembrano mancare le necessarie serietà, competenza e sicurezza;

che questo caso ha per di più messo in evidenza un ulteriore pericolo determinato dal fatto che le dosi di antidoto sono distribuite direttamente da Roma, il che può aumentare il rischio del paziente,

si chiede di sapere quali provvedimenti si ritenga di adottare nei confronti della ditta sotto accusa e per fronteggiare il problema dei possibili ritardi nella distribuzione dei farmaci.

(4-09956)

(10 marzo 1998)

RISPOSTA. – Con l'atto parlamentare indicato in oggetto, concernente due casi di intossicazione da botulismo verificatisi a Solbiate Olona, è stato chiesto di conoscere i provvedimenti adottati nei confronti della ditta produttrice nonché quelli per fronteggiare i possibili ritardi nella distribuzione del siero antitotulinico.

Ciò premesso, si fa presente che questo Ministero, appena venuto a conoscenza in data 9 marzo 1998 della predetta intossicazione da botulismo, provvedeva a richiedere, nella stessa giornata, all'Ospedale civile di Tradate (Varese) notizie circa lo stato del paziente, l'evoluzione della sintomatologia riscontrata nonché l'eventuale somministrazione di siero antitotulinico.

Venivano, inoltre, richiesti all'Istituto superiore di sanità i risultati degli accertamenti predisposti per la ricerca di spore e tossine botuliniche sui campioni, inviati dal NAS di Taranto riguardanti il prodotto «Le conserve, salsa di cime di rapa – lotto 113 – scadenza 30 giugno 2000».

Si disponeva, poi, l'effettuazione di un sopralluogo ispettivo presso lo stabilimento di produzione della ditta Pralina a cura della ASL n. 2 di Lecce (Maglie) allo scopo di verificare se la produzione delle conserve vegetali veniva condotta con l'osservanza delle norme igieniche necessarie ai fini della sicurezza nei confronti della possibile contaminazione da *Clostridium Botulinum*.

A seguito del riscontro da parte dell'Istituto superiore di sanità di tossina botulinica nel residuo di campione di condimento alle cime di rapa consumato dai pazienti e sulla base degli esiti dell'ispezione che evidenziavano una mancata reale ed efficace sterilizzazione dei prodotti, il Ministero della sanità disponeva in data 17 marzo 1998, al fine della tutela della salute pubblica, il sequestro cautelativo sul territorio nazionale dell'intera produzione di conserve vegetali della ditta Pralina di Melpignano (Lecce).

Contestualmente, la ASL Lecce 2 di Maglie disponeva il sequestro cautelativo di tutti i prodotti giacenti nel locale deposito dell'azienda ed inoltre, con ordinanza del sindaco, si procedeva alla sospensione dell'attività produttiva.

Per quanto attiene all'approvvigionamento del siero antibotulinico, si riferisce quanto segue.

Detto siero, indicato per il trattamento delle intossicazioni da botulino, rientra tra i presidi di cui debbono essere obbligatoriamente dotate le farmacie delle aziende ospedaliere, ai sensi del decreto ministeriale 9 maggio 1994 (Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana – IX edizione).

Poiché da alcuni anni è del tutto cessata qualsiasi produzione nazionale di tale presidio, il siero antibotulinico viene acquistato sul mercato estero.

Il Ministero della sanità ha, al riguardo, sempre adempiuto a quanto disposto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la costituzione e la conservazione di scorte di sieri, di vaccini, di presidi profilattici e di medicinali di uso non ricorrente, da destinare alle regioni per esigenze particolari, di profilassi e cura delle malattie infettive, diffuse e parassitarie.

Pertanto, nonostante le difficoltà di approvvigionamento riscontrate non solo in Italia, ma anche in altri paesi europei, il siero antibotulinico non è mai mancato nel nostro paese e, grazie all'opera di distribuzione e di coordinamento effettuata dalle strutture di quest'amministrazione,

esso è stato sempre recapitato in tempi rapidissimi alle aziende ospedaliere che ne erano momentaneamente sprovviste.

Il Ministro della sanità

BINDI

(16 dicembre 1998)

VENTUCCI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nella città di Roma sono in corso le attività pubblicitarie connesse con le elezioni provinciali del 20 novembre 1998;

che il 10 novembre 1998 alle ore 00,10 presso il quartiere romano di Spinaceto, un consigliere circoscrizionale ed altri due attivisti stavano procedendo all'affissione di manifesti elettorali del candidato alla provincia di Forza Italia Paolo Gobello;

che nell'occasione è sopraggiunto un gruppo di sette persone, le quali, con metodi persuasivi hanno invitato i tre suddetti a desistere dall'affissione in corso e sempre alla presenza dei tre hanno strappato i manifesti di già incollati;

che quanto descritto è riportato nella denuncia presentata alla questura di Roma, XII commissariato «Esposizione»,

si chiede di sapere se, considerata l'atmosfera di incertezza determinatasi anche dalla nascita in Parlamento di partiti che con la loro presenza hanno reso più instabile il rapporto tra cittadini ed istituzioni, il Ministro in indirizzo intenda predisporre, nel periodo attuale, una vigilanza più attenta al fine di evitare atti tesi a creare una attenuazione della democrazia.

(4-13075)

(12 novembre 1998)

RISPOSTA. – A seguito della denuncia cui fa riferimento l'onorevole interrogante il commissariato di pubblica sicurezza «Esposizione» ha avviato le occorrenti indagini che hanno portato all'identificazione di otto persone, deferite all'autorità giudiziaria per l'episodio avvenuto il 10 novembre scorso, nel quartiere romano di Spinaceto, in occasione dell'affissione di manifesti elettorali.

I responsabili sono stati denunciati anche per asportazione di materiale propagandistico.

Per evitare il ripetersi di simili episodi è stata disposta, in concomitanza con lo svolgimento delle consultazioni amministrative di domenica 29 novembre 1998, una generale intensificazione dei servizi di prevenzione inclusi nel piano organico di vigilanza e sicurezza già in atto presso le sedi dei partiti politici della città e della provincia.

Sono state inoltre disposte, nelle ore serali e notturne, più incisive misure di controllo soprattutto nelle località ove più attiva è la partecipazione dei cittadini alla campagna elettorale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

SINISI

(10 dicembre 1998)

WILDE. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport, dell'ambiente e delle finanze.* – Premesso:

che il consiglio della Lega calcio delle serie A e B è tornato a parlare di squilibrio nel contributo al calcio rispetto alle entrate del Totocalcio e reclama sgravi fiscali, sostenendo la necessità dell'equiparazione ai regimi fiscali degli altri paesi europei; la minaccia, in caso di risposte negative, è quella di bloccare la stesura dei calendari dei campionati, in programma ai primi di agosto;

che l'Italia sarebbe l'unico paese della comunità europea dove si paga l'IVA al 16 per cento sui calciatori venduti all'estero;

che la Lega evidenzia che ai club andrebbero 93 miliardi, esattamente l'11 per cento di quanto percepisce il CONI; la soluzione a questi problemi, secondo Pescante e Nizzola, sarebbe l'istituzione di nuovi concorsi, per esempio Teletoto e Totosei,

si chiede di sapere:

quali soluzioni i Ministri in indirizzo intendano adottare per risolvere tale problema e quali siano state le garanzie date da Pescante e le promesse fatte dal ministro Veltroni ai responsabili della Lega calcio, probabilmente non mantenute vista la determinazione della Lega calcio nel bloccare la stesura dei calendari;

per quanti e quali altri settori, e per lo più produttivi, si applica l'IVA superiore ai parametri medi europei e quindi quali priorità intenda dare il Ministro delle finanze al contesto relativo all'IVA, specialmente nei confronti della piccola e media impresa onde facilitare l'auspicata ripresa economica.

(4-07114)

(17 luglio 1997)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, sentiti il CONI e il Ministero delle finanze, si fa presente quanto segue.

Per quanto concerne il trattamento ai fini IVA per le cessioni dei contratti relativi alle prestazioni dei calciatori professionisti, effettuate da società sportive italiane nei confronti di altre società residenti in altri paesi membri dell'Unione europea, si fa presente che con l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, sono state apportate modifiche all'articolo 7, comma 4, lettera d), del decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevedendo che le predette cessioni sono territorialmente rilevanti nel paese in cui è residente la società cessionaria del contratto di prestazioni sportive.

L'autorità vigilante, al fine di approfondire i problemi connessi con il regime fiscale cui sono soggette le società sportive professionistiche, attraverso la comparazione con le legislazioni degli altri paesi dell'Unione europea, ha istituito un'apposita commissione di studio, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni sportive.

Le conclusioni della commissione sono state portate a conoscenza dei soggetti interessati e, in particolare, delle società calcistiche, a cura della Lega nazionale professionisti che si è riservata un ulteriore approfondimento sugli aspetti di competenza.

Per quanto concerne il settore produttivo, si fa presente che le aliquote IVA attualmente applicabili in Italia sono conformi alle disposizioni recate dalla direttiva aliquote n. 92/77 del 19 ottobre 1992.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

MELANDRI

(17 dicembre 1998)

WILDE. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il CONI ha realizzato con il primo numero trimestrale, gennaio-marzo 1997, una nuova rivista «Il Podio» che si aggiunge alla cospicua produzione editoriale; la rivista, stampata dalla Union Printing spa di Viterbo è disegnata ed impaginata dalla Anto Immagine e Comunicazione di Roma; direttore della rivista è Mario Pescante, presidente del CONI; direttore responsabile è Fiammetta Scimonelli, ex capo ufficio stampa dell'ente sportivo all'epoca della presidenza dell'avvocato Arrigo Gattai;

che l'obiettivo dell'iniziativa editoriale sarebbe quello di colmare il vuoto culturale dello sport; è interessante notare con quali parole il presidente Pescante abbia presentato la rivista: «Il periodico ospiterà firme prestigiose che affiancheranno il lettore nell'interpretazione e nell'approfondimento critico delle tante facce dello sport in una società in costante evoluzione e che vorremmo sempre più colta e sportiva»,

si chiede di sapere:

quanti siano i titoli della produzione editoriale del CONI, se facciano parte di più gruppi editoriali ed a quanto ammontino i costi di produzione;

se tra i compiti del CONI rientri anche quello di incrementare le già numerose produzioni editoriali;

se i Ministri in indirizzo non ritengano di ravvisare nell'iniziativa editoriale la ricerca della politica del consenso che il presidente del CONI da tempo sta promuovendo a vantaggio della sua persona, anche in relazione alle esigenze ormai passate dell'organizzazione Roma 2004;

a quanto ammonti il costo dei primi due numeri trimestrali del 1997 della rivista, nel cui comitato di direzione compaiono Walter Pedullà, ex presidente della RAI, Giuseppe Brunamontini e Lino Cascioli e la cui sede è presso il CONI (palazzo Del Debbio).

(4-07551)

(17 settembre 1997)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni fornite dal CONI, si fa presente quanto segue.

Riguardo alla produzione editoriale, il CONI precisa che nell'ambito dell'ente, in relazione ai suoi compiti istituzionali, vengono realizzati quattro periodici: «Lo Sport italiano», «Il Podio», «Spaziosport» e «Scuola dello Sport-Rivista di cultura sportiva».

«Lo Sport italiano»: mensile, 64 pagine a due colori, tiratura 11.000 copie, prevede 11 numeri l'anno, con opportuni inserti in bianco e nero dedicati o al Consiglio nazionale o a ricerche storiche o alla pubblicazione di documenti particolarmente importanti per l'ente.

Il costo complessivo della produzione (stampa, fotografie, impaginazione grafica, collaborazioni) non supera i 450 milioni annui. Da quanto risulta il periodico ha riscosso gradimento sia in Italia che all'estero.

«Il Podio»: la realizzazione di questa rivista rientra nel progetto editoriale del CONI contenuto nelle linee programmatiche del quadriennio 1993-1996, che indicavano, fra l'altro, la necessità di affrontare il problema della divulgazione della cultura sportiva.

Con questa finalità l'ente ha ritenuto di promuovere una iniziativa volta, da una parte, a coinvolgere direttamente il mondo culturale e, dall'altra, ad allargare gli orizzonti degli addetti ai lavori e ad incoraggiarne le riflessioni critiche.

Il CONI precisa che la pubblicazione non ha lo scopo di ricercare la politica del consenso sulla persona del Presidente.

La scelta del professori Walter Pedullà, docente di letteratura italiana all'Università «La Sapienza», quale garante della rivista, viene motivata dal CONI con l'esigenza di ottenere gli interventi di personalità della cultura che non sarebbe stato facile contattare e di garantire alla pubblicazione un livello di collaborazioni molto elevato.

La rivista è a carattere trimestrale, con 48 pagine a due colori, tiratura 3.000 copie, e ha un costo di produzione medio di circa 60 milioni a numero, dei quali oltre 40 sono destinati ai collaboratori. Il n. 1 è venuto a costare 20 milioni più degli altri per l'acquisto del progetto gra-

fico originale dalla Atom Immagine. I primi tre numeri del 1997 sono stati accolti con molto interesse sia nel mondo culturale che in quello sportivo.

«Spaziosport»: il centro studi del CONI cura la pubblicazione delle riviste Spaziosport (trimestrale bilingue: italiano e inglese) e Spaziosport Mese (mensile) afferenti a temi relativi all'impiantistica sportiva (urbanistica, architettura, tecnologia, programmazione, costruzione, gestione, eccetera).

La redazione di entrambe le riviste è curata da dipendenti del centro studi che provvedono direttamente ai contenuti avvalendosi anche di collaborazioni esterne; si provvede internamente anche alla gestione della pubblicità e degli abbonamenti.

Il costo di produzione per stampa, diffusione, collaborazioni (articoli) e materiale iconografico ammonta a lire 275.000.000.

«Spaziosport Mese»: il costo per stampa, diffusione, collaborazioni e materiale iconografico ammonta a lire 258.000.000.

«SdS - Rivista di cultura sportiva»: la rivista SdS è nata quindici anni fa per l'esigenza del CONI di disporre di uno strumento periodico di cultura sportiva in grado di informare su quanto di più recente ed innovativo viene realizzato ed elaborato nel campo della scienza dello sport e della teoria e metodologia dell'allenamento sia nel nostro paese, sia all'estero. La rivista, redatta presso la Scuola dello sport del CONI, ha 64 pagine a numero ed è stampata attualmente in 8.000 copie. È fornita come materiale didattico di sostegno ai partecipanti ai corsi effettuati presso la Scuola dello sport, nonché, a titolo promozionale e documentario, ai partecipanti a convegni, seminari, eccetera, organizzati dalla Scuola dello sport, dall'Istituto di scienza dello sport o da strutture federali o del Comitato olimpico che ne facciano richiesta.

Il costo attuale di stampa, diffusione, collaborazioni, traduzioni, grafica, servizi fotografici, eccetera ammonta a lire 242.960.000 più IVA se dovuta.

Si fa presente che l'autorità vigilante ha invitato l'ente ad informare la gestione a rigorosi criteri di economicità e di programmazione delle risorse disponibili, in particolare riconsiderando tutti gli oneri non aventi natura strettamente obbligatoria, come quelli di cui trattasi.

Si precisa, infine, che il Ministero del tesoro ha comunicato di non avere elementi in merito all'argomento in questione.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

MELANDRI

(17 dicembre 1998)

WILDE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.* – Premesso:

che in data 20 ottobre 1997, con circolare n. 993 della direzione centrale amministrazione del CONI, il segretario generale dottor Pagnozzi informava i dirigenti dell'ente sportivo che la situazione finanziaria, già in difficile equilibrio, si è ulteriormente aggravata per lo spostamento al 1998 di due giornate del campionato di calcio di serie A;

che con la circolare si invitano i dirigenti del CONI all'adozione di iniziative volte al contenimento delle spese, rinviando ove possibile al 1998 le spese ritenute indispensabili per la normale funzionalità del CONI e contenendo oneri per iniziative ed attività già programmate;

che è interessante notare che la circolare si conclude con alcune avvertenze:

contenimento delle spese non soggette a deliberazioni;

contenimento delle spese di partecipazioni a convegni, congressi ed altre manifestazioni sia in Italia che all'estero;

obbligo che i provvedimenti per invio in missione siano sottoposti ad autorizzazione preventiva;

che dalla circolare di Pagnozzi si evince che il fabbisogno dell'ente sportivo si basa sulle entrate dei pronostici e non sui reali, preventivati e quantificati fabbisogni e quindi basta posticipare due partite di campionato per disestare la gestione del CONI; in ordine a ciò ci si chiede se non si ritenga opportuno effettuare un controllo tempestivo su quanto riportato nella suindicata circolare,

si chiede di sapere:

quali iniziative intendano intraprendere i Ministri in indirizzo onde conoscere a fondo l'attività gestionale dell'ente sportivo, e pertanto appurare se la valutazione economica che caratterizza la gestione del CONI sia in contrasto con le direttive amministrative di carattere generale che riguardano gli enti pubblici non economici i cui bilanci devono essere rigorosamente improntati al criterio di una gestione efficiente e trasparente;

se la Corte dei conti risulti al corrente di tale situazione;

a quanto ammontino le spese dell'ente predetto non soggette a deliberazione, sostenute nell'anno 1996 e nei primi 6 mesi del 1997;

a quanto ammontino le spese del predetto ente relative alla partecipazione a convegni e ad altre manifestazioni in Italia ed all'estero nell'anno 1996 e nei primi 6 mesi del 1997;

per quale motivo da parte del Ministro per i beni culturali ed ambientali non sia stata data risposta, nei termini, alle numerosissime interrogazioni sul CONI, molte delle quali richiedono risposte ben precise perchè recepiscono situazioni e fatti ben determinati;

a quanto ammontino le spese non soggette a deliberazione sostenute dal comitato provinciale del CONI di Roma nel 1996;

quanto incameri la CIT in relazione al servizio reso al CONI per i viaggi nazionali ed internazionali;
se risultino in corso indagini di polizia giudiziaria.

(4-08312)

(5 novembre 1997)

RISPOSTA. – La gestione del bilancio del CONI ha caratteristiche del tutto peculiari, in quanto le entrate, derivanti dai concorsi a pronostici, possono subire variazioni anche significative per effetto di fattori esterni imprevedibili.

Nello scorso esercizio finanziario il rinvio al 1998 di due giornate del campionato di serie A, causato dagli impegni suppletivi della nazionale di calcio per la qualificazione ai campionati del mondo, ha comportato una contrazione delle entrate rispetto al preventivato di circa 14 miliardi, e la disponibilità di un minor avanzo di amministrazione. I Giochi olimpici di Atlanta hanno richiesto uno sforzo finanziario eccezionale – premiato da risultati di grande prestigio per l'Italia – cui il CONI ha fatto fronte utilizzando gran parte dell'avanzo di amministrazione (82 miliardi dei 98 disponibili). L'esercizio 1997 ha risentito di tale situazione finanziaria e di una contrazione delle entrate dei concorsi pronostici. Per scelta di politica gestionale l'ente ha ritenuto di non contrarre i trasferimenti a favore delle federazioni sportive nazionali ma di ridurre le spese del CONI dell'ultimo bimestre dell'anno. La riduzione delle spese è stata promossa, attraverso la circolare del 20 ottobre 1997, n. 993, sia attraverso una verifica della indispensabilità dei residui progetti di spesa 1997 per la funzionalità del CONI, sia invitando i dirigenti ad un accentuato controllo sulle spese disposte direttamente dagli stessi. Per quanto riguarda queste ultime si tratta delle spese in economia, pari a lire 4.681.527.542 nel 1996 e a lire 4.167.862.267 nel 1997 e le spese per trasferte del personale dipendente in Italia ed all'estero, pari a lire 3.674.909.029 nel 1996 e a lire 5.005.308.405 nel 1997. Le spese per la partecipazione a convegni e congressi è stata di lire 1.861.848.385 nel 1996 e di lire 1.209.831.444 nel 1997.

I corrispettivi versati alla CIT per i servizi resi al CONI negli anni 1996 e 1997 risultano ammontare rispettivamente a lire 9.441.688.192 e a lire 8.577.262.370.

Per quanto concerne l'ammontare delle spese non soggette a deliberazione sostenute nel 1996 dal comitato provinciale CONI di Roma, l'ente ha precisato che i documenti comprovanti le spese di cui sopra sono stati sequestrati dalla procura della Repubblica di Roma, come risulta dal decreto di sequestro in data 20 novembre 1997.

L'autorità vigilante ha invitato l'ente ad informare la gestione a rigorosi criteri di economicità e di programmazione nella destinazione delle risorse disponibili, in particolare riconsiderando tutti gli oneri non aventi natura strettamente obbligatoria. In relazione a tale rilievo, l'ente dovrà sottoporre nel più breve tempo possibile, un piano in cui siano

previste adeguate riduzioni degli stanziamenti per spese di carattere obbligatorio e in specie per quelle inerenti a consulenze ed incarichi professionali.

In proposito, è stata segnalata l'esigenza di riconsiderare i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, soprattutto nei casi in cui possono configurare rapporti di lavoro subordinato, e di regolamentare i criteri di conferimento, la durata e le modalità di valutazione delle prestazioni ai fini di un contenimento delle spese relative, da limitarsi a quelle assolutamente imprescindibili per la funzionalità dell'ente.

Inoltre è stata richiamata l'attenzione del CONI sulla necessità di destinare gli oneri per prestazioni accessorie del personale a programmi e progetti finalizzati all'incentivazione della produttività del lavoro e porre a carico dei bilanci delle federazioni e non dell'ente gli oneri per i canoni di locazione relativi ad immobili e sedi d'ufficio delle federazioni nazionali sportive.

È da tenere presente, inoltre, che il CONI è soggetto al controllo della Corte dei conti, che, in ordine alla gestione dell'ente, rimette relazione al Parlamento, così come per gli altri enti pubblici non economici.

Si precisa, altresì, che il Ministero delle finanze ed il Ministero del tesoro hanno comunicato di non avere elementi da fornire riguardo al contenuto dell'interrogazione.

Circa, infine, le mancate risposte alle interrogazioni, si ribadisce che i tempi istruttori sono condizionati dal notevole ritardo con cui gli enti competenti forniscono i necessari elementi di conoscenza.

Comunque, sono state fornite all'onorevole interrogante 54 risposte ad altrettante interrogazioni aventi per argomento rilevanti questioni del mondo sportivo.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

MELANDRI

(17 dicembre 1998)

WILDE. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che la risposta della Presidenza del Consiglio dei ministri, ufficio rapporti con gli organismi sportivi, datata 1° dicembre 1997, all'interrogazione dello scrivente 4-04880 relativa al «costo totale dell'immobile sito in viale Tiziano (nuovo palazzo delle Federazioni)» ammontante «a lire 53.157.144.395», elenca, tra «le singole voci di spesa», gli incrementi Istat pari a «lire 13.268.802.432» su di un importo contrattuale di «lire 26.750.000»;

che ora, osservando che il contratto è stato stipulato in data 22 marzo 1984 (preliminare del giugno 1983) e che il nuovo palazzo delle Federazioni è stato consegnato al CONI tra il 1992 e il 1993, nei circa

nove anni di tempo occorsi per costruirlo, al committente gli incrementi Istat hanno inciso sull'importo contrattuale per il 50 per cento; su tale punto la Presidenza del Consiglio dei ministri non si sofferma e non dà alcun chiarimento;

che non corrisponderebbe poi al vero l'affermazione che l'importo relativo al costo totale «è stato regolarmente fatturato e liquidato al Residence San Sebastiano srl, dal 1987 al 1992», perché risulterebbero acconti nel marzo 1984 per lire 3.400.000.000;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri non rende noto il merito del lodo arbitrale, deciso dal collegio, definito «corretto e regolare», eludendo la domanda sull'importo del contendere tra il CONI e il Residence San Sebastiano srl, consentendo in tal modo di dubitare che il costo totale dell'immobile sia di lire 53.157.144.395 come segnalato nella risposta,

l'interrogante chiede di sapere:

come mai alle domande non vengano date precise ed esaurienti risposte ed in tal caso come mai la Presidenza del Consiglio dei ministri non si ponga l'interrogativo sulla circostanza che «il terreno ed il bene in essere risultano ancora formalmente intestati alla venditrice», con tutte le relative problematiche che ne conseguono;

se non sia il caso di garantire una più seria capacità ispettiva.

(4-09077)

(23 dicembre 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che, al fine di acquisire precisi e circostanziati elementi sulle questioni poste nell'interrogazione stessa, l'autorità vigilante in materia ha richiesto al collegio dei revisori dei conti del CONI di svolgere dettagliati accertamenti in merito.

Il predetto collegio ha rimesso la richiesta relazione, che è stata inviata alla procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per le valutazioni di competenza.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

MELANDRI

(17 dicembre 1998)

WILDE. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che la giunta esecutiva del CONI nella riunione n. 759 del 17 aprile 1998 con delibera n. 534 ha indetto «un concorso per esami per l'assunzione del personale con contratto privatistico che presta la propria opera, in materia antidoping, per conto del CONI e delle federazioni»; ciò in esecuzione di precedenti delibere della giunta esecutiva (n. 1323

del 18 novembre 1997, n. 1423 del 4 dicembre 1997 e n. 460 del 27 marzo 1998);

che tale concorso è l'ennesimo promosso dal CONI con un sistema che lascerebbe aperti numerosi interrogativi per cui *l'iter* burocratico meriterebbe un controllo approfondito ed immediati chiarimenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga legittima l'indizione del concorso che si riterrebbe interno sulla base della normativa richiamata, ed in particolare dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 138, con un'indicazione tra l'altro priva del comma o dei commi di riferimento;

se si sia a conoscenza dei nominativi di coloro che compongono la commissione giudicatrice, di quale sia l'autorità amministrativa che l'ha costituita e di quanti siano i candidati che hanno partecipato;

se sia da ritenersi legittimo il concorso quale strumento idoneo «per l'assunzione del personale con contratto privatistico che presta la propria opera, in materia antidoping, per conto del CONI e delle Federazioni sportive nazionali»;

se il Ministro in indirizzo non intenda dare risposta immediata ed esauriente sull'eventuale esistenza di rapporti di parentela tra Cristina Squittieri e il magistrato della Corte dei conti console Raffaele Squittieri, presidente del collegio dei revisori dei conti del CONI, tra Maria Grazia Notari ed il componente della giunta esecutiva del CONI signor Aldo Notari, presidente della Federazione italiana baseball e softball, oppure se si tratti di omonomie;

se non risulti opportuno verificare tale circostanza tutti per gli altri vincitori del concorso;

nel caso le circostanze segnalate fossero certe e confermate, se il Ministro in indirizzo non intenda prendere provvedimenti atti a destituire il consigliere Raffaele Squittieri dalla carica di presidente del collegio dei revisori dei conti e disporre lo scioglimento della giunta del CONI (articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157);

se risulti che siano in corso indagini di polizia giudiziaria.

(4-11501)

(19 giugno 1998)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, sentito il CONI, si fa presente quanto segue.

Il CONI ha effettuato delle assunzioni di personale (6) che aveva rapporti di lavoro di tipo privatistico con due federazioni sportive (FMSI e FILPJK) in materia antidoping, ai sensi del disposto di cui all'articolo 4, comma 3, del proprio regolamento organico che recita: «L'ente può bandire appositi concorsi, in considerazione dell'aquisita specifica professionalità, nei limiti del 15 per cento delle vacanze in organico, riservati al personale con contratto privatistico o di collaborazione professionale, che presti la propria opera per conto delle Federazioni

sportive nazionali o del CONI presso strutture tecniche o tecnico-scientifiche».

Nella circostanza è stato evidenziato che le federazioni, nello stipulare contratti privatistici in materia antidoping con il predetto personale, al fine di adeguare le proprie strutture interne, hanno tenuto conto anche dell'attività prestata dallo stesso, in situazioni pregresse in veste di collaboratore, sia sotto il profilo professionale che della riservatezza e affidabilità.

Pertanto, l'ente, nel procedere all'assunzione del predetto personale, ha operato nel rispetto dei limiti contenuti nella disposizione regolamentare richiamata, tenuto conto della potestà regolamentare riconosciuta al CONI con la legge n. 138 del 1992 dalla quale deriva per l'ente, così come affermato dalla sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, anche la «facoltà di derogare alla regola costituzionale dell'accesso per concorso che è anch'essa trasferita alla normativa regolamentare» (determinazione n. 36/97 dell'adunanza del 18 luglio 1997).

Con la predetta determinazione – intervenuta nelle more dell'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza del regolamento organico – è stato, tra l'altro, ritenuto legittimo dalla Corte dei conti, che si è pronunciata su un esposto, proprio il disposto dell'articolo 4 suddetto.

Il regolamento è stato successivamente approvato, dopo l'acquisizione dei pareri favorevoli del Ministero del tesoro e del Dipartimento della funzione pubblica.

Il CONI fa presente che la procedura concorsuale si è svolta nel rispetto delle disposizioni stabilite nelle norme del relativo bando da parte della commissione esaminatrice nominata ai sensi dell'articolo 5 dello stesso.

In particolare il concorso «riservato per esami per l'assunzione del personale con contratto privatistico che presta la propria opera in materia antidoping per conto del CONI o della Federazione sportiva nazionale», bandito per 7 posti ed al quale hanno chiesto di partecipare 6 concorrenti, è stato esperito ai sensi del deliberato della giunta esecutiva n. 460 del 27 marzo 1990 e ha avuto il seguente svolgimento:

prova scritta: 6 aprile 1998;

prova orale: 14 aprile 1998.

Con delibera della giunta esecutiva n. 534 del 17 aprile 1998 è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati vincitori i seguenti candidati:

Corteggiani Anna Maria, punteggio totale pari a 8,85, con contratto privatistico in materia antidoping del 1° marzo 1996 con la FMSI;

Di Bonifacio Simonetta Donatella, punteggio totale pari a 8,50, con contratto privatistico in materia antidoping del 1° marzo 1996 con la FMSI;

Di Giacobbe Massimiliano, punteggio totale pari a 9,05, con contratto privatistico in materia antidoping dal 1° febbraio 1992 con la FMSI;

Notari Maria Grazia, punteggio totale pari a 9,00, con contratto privatistico in materia antidoping dal 1° febbraio 1997 con la FMSI;

Pelella Fiammetta, punteggio totale pari a 8,25, con contratto privatistico dal 1° maggio 1995 al 31 dicembre 1995, interrotto per tre mesi e poi ripreso in data 1° marzo 1996 in materia antidoping con la FMSI;

Squitieri Cristina, punteggio totale pari a 9,30, con contratto privatistico del 23 novembre 1997 in materia antidoping e già collaboratrice FILPJK dal 1° giugno 1997, utilizzata anche in attività concernenti la predetta materia.

Il CONI precisa che non esistono vincoli di parentela tra la signora Maria Grazia Notari ed il signor Aldo Notari, presidente della Federazione italiana baseball softball.

Per quanto riguarda la signora Cristina Squitieri, che risulta essere la figlia del consigliere Raffaele Squitieri, presidente del collegio dei revisori dei conti, l'ente evidenzia che la stessa, al pari degli altri candidati, aveva i requisiti necessari per poter partecipare legittimamente alla prova concorsuale di cui trattasi.

Circa i fatti in questione è stata trasmessa, da parte del CONI, alla procura regionale della Corte dei conti per il Lazio una nota informativa.

Da quanto risulta in data 29 settembre 1998, i carabinieri del nucleo Corte dei conti Lazio hanno avanzato all'ente richiesta di materiale documentale.

Si deve infine precisare che l'autorità vigilante è, a suo tempo, intervenuta presso il presidente del CONI, facendo presente che alla ulteriore vigenza del citato articolo 4, comma 3, osta la disciplina generale dell'assunzione introdotta dal successivo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

Pertanto l'ente è stato invitato ad assumere le opportune iniziative per l'abrogazione della norma in questione e di sospendere, laddove siano in corso, ulteriori procedimenti di selezione avviati sulla base della predetta norma.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

MELANDRI

(17 dicembre 1998)

WILDE. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che la nota datata 17 giugno 1998 relativa alla delibera della giunta esecutiva del CONI n. 534 del 17 aprile 1998 (riunione n. 795)

ha per oggetto «Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori del concorso riservato per esami per l'assunzione del personale con contratto privatistico che presta la propria opera, in materia antidoping, per conto del CONI e delle Federazioni sportive nazionali»;

che nella circolare del Ministero del tesoro sulle funzioni dei componenti dei collegi sindacali e dei revisori dei conti di società ed enti pubblici, divisione 3^a, protocollo n. 125445 del 2 aprile 1992, relativa alla decisione della Corte dei conti, sezione II giurisdizionale in materie di contabilità pubblica, n. 26/1992, si legge a pagina 1: «I revisori dei conti sono stati chiamati in giudizio, su richiesta del procuratore generale, sulla base delle norme previste dallo statuto dell'ente nonché sui doveri e sulle responsabilità di cui agli articoli 2403 e 2407 del codice civile, per non aver essi eccepito l'illecito di una delibera adottata dal consiglio di amministrazione nella cui adunanza erano presenti e per non averne dato notizia al Ministero vigilante»;

che sull'argomento lo scrivente ha presentato in data 19 giugno 1998 l'interrogazione 4-11501, priva di risposta,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ravvisi l'opportunità di controllare le circostanze segnalate e, ove fossero confermate, osservatane la gravità, se non intenda adottare provvedimenti nei confronti del presidente del collegio dei revisori dei conti e della giunta esecutiva del CONI in conformità dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1986;

se risulti che tra le segnalazioni vi sia Fiammetta Pelella (sesta in graduatoria) parente, sembra, del dottor Gennaro Pelella, dirigente del Ministero del tesoro, Ragioneria generale, divisione IV ordinamenti del personale, che, dipende dal Sottosegretario di Stato onorevole Laura Pennacchi che ha la delega in materia di pubblico impiego;

se risulti che siano in corso indagini di polizia giudiziaria.

(4-11808)

(9 luglio 1998)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione in oggetto, sentito il CONI, si fa presente quanto segue.

Il CONI ha effettuato delle assunzioni di personale (6), che aveva rapporti di lavoro di tipo privatistico con due Federazioni sportive (FMST e FILPJK) in materia antidoping, ai sensi del disposto di cui all'articolo 4, comma 3, del proprio regolamento organico che recita: «L'ente può bandire appositi concorsi, in considerazione dell'acquisita specifica professionalità, nei limiti del 15 per cento delle vacanze in organico, riservati al personale con contratto privatistico o di collaborazio-

ne professionale, che presti la propria opera per conto delle Federazioni sportive nazionali o del CONI presso strutture tecniche o tecnico-scientifiche».

Nella circostanza è stato evidenziato che le federazioni, nello stipulare contratti privatistici in materia antidoping con il predetto personale, al fine di adeguare le proprie strutture interne, hanno tenuto conto anche dell'attività prestata dallo stesso, in situazioni pregresse in veste di collaboratore, sia sotto il profilo professionale che della riservatezza e affidabilità.

Pertanto l'ente, nel procedere all'assunzione del predetto personale, ha operato nel rispetto dei limiti contenuti nella disposizione regolamentare richiamata, tenuto conto della potestà regolamentare riconosciuta al CONI con la legge n. 138 del 1992 dalla quale deriva per l'ente della Corte dei conti anche la «facoltà di derogare alla regola costituzionale dell'accesso per concorso che è anche essa trasferita alla normativa regolamentare» (determinazione n. 36/97 dell'adunanza del 18 luglio 1997).

Con la predetta determinazione – intervenuta nelle more dell'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza del regolamento organico – è stato, tra l'altro, ritenuto legittimo dalla Corte dei conti, che si è pronunciata su un esposto, proprio il disposto dell'articolo 4 suddetto.

Il regolamento è stato successivamente approvato, dopo l'acquisizione dei pareri favorevoli del Ministero del tesoro e del Dipartimento della funzione pubblica.

Il CONI fa presente che la procedura concorsuale si è svolta nel rispetto delle disposizioni stabilite, nelle norme del relativo bando, da parte della commissione esaminatrice nominata ai sensi dell'articolo 5 dello stesso.

Per quanto riguarda la signorina Fiammetta Pelella, il CONI ha comunicato testualmente che dalla documentazione presentata al servizio personale al momento dell'assunzione è dato conoscere, in particolare dal certificato di famiglia, che la stessa è convivente con la signora Annunziata Musolino la quale risulta nel contempo congiunta con il signor Gennaro Pelella.

Al riguardo si rileva che, attesa la legge sulla *privacy*, l'Ufficio, nell'ambito delle proprie competenze, non ha la possibilità di acquisire ulteriori precisazioni.

Da quanto risulta, la regione carabinieri «Lazio», comando provinciale di Roma, nucleo Corte dei conti, in data 25 settembre 1998 ha acquisito gli atti relativi ai fatti in questione.

Si deve infine precisare che l'autorità vigilante è, a suo tempo, intervenuta presso il presidente del CONI, facendo presente che alla ulte-

riore vigenza del citato articolo 4, comma 3, osta la disciplina generale dell'assunzione introdotta dal successivo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

Pertanto l'ente è stato invitato ad assumere le opportune iniziative per l'abrogazione della norma in questione e a sospendere, laddove siano in corso, ulteriori procedimenti di selezione avviati sulla base della predetta norma.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

MELANDRI

(17 dicembre 1998)
